Venezia 13 febbraio 2016 Carta di Venezia sul Clima "Il Respiro della Terra"



Conferenza delle Parti (COP)

Ventunesima sessione

Breve guida alla lettura del testo e traduzione¹ in Italiano dell'Accordo di Parigi

¹ Traduzione non ufficiale

Sommario

GUIDA ALLA LETTURA DELL'ACCORDO DI PARIGI	3
TESTO DELL'ACCORDO	8

GUIDA ALLA LETTURA DELL'ACCORDO DI PARIGI

PREAMBOLO

Il preambolo fa riferimento alle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, quindi, riconosce il lavoro dell'IPCC.

Il preambolo contiene considerazioni importanti sul concetto, caro ai movimenti che si battono per il clima, di "giustizia climatica". I cambiamenti climatici, infatti, colpiscono principalmente le popolazioni dei Least Developed Countries (i paesi meno sviluppati).

Nell'Accordo si fa riferimento ai diritti umani, al diritto alla salute, alle comunità locali, ai migranti, ai bambini, alle persone con disabilità, alle persone in situazioni vulnerabili, al diritto allo sviluppo, alla parità di genere, all'empowerment delle donne e all'equità intergenerazionale.

Non ha invece trovato posto una considerazione sulle responsabilità storiche e il debito ecologico accumulato dai paesi coloniali e di più antica industrializzazione. Come è stato più volte ricordato da molti commentatori, l'Accordo non menziona mai i combustibili fossili, l'industria agroalimentare e zootecnica, l'urbanizzazione, i trasporti marittimi ed aerei e molte altre tra la cause più evidenti del surriscaldamento della biosfera. Ci si limita a fare riferimento genericamente agli stili di vita e ai modelli di consumo e produzione.

Va ricordato che (secondo l'accreditata Oxfam) il 10% della popolazione più ricca del pianeta è responsabile del 50% delle emissioni di CO2. Mentre la metà più povera (3,5 miliardi di persone) ne produce solo il 10%.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Le definizioni dell'Accordo riconfermano il legame tra il nuovo Accordo di Parigi e la Convenzione Quadro sul clima delle NU (adottata il 9 maggio 1992). In tal modo i governi potranno evitare il passaggio nei rispettivi parlamenti, come nel caso degli Stati Uniti il cui Congresso con ogni probabilità ne bloccherebbe la ratifica.

Ricordiamo che l'obiettivo della Convenzione era e rimane: "stabilizzare la concentrazione in atmosfera dei gas climalteranti ad un livello che eviti una pericolosa interferenza umana nel sistema climatico".

L'altro riferimento è al documento *Trasforming Our World: The Agenda for Sustainable Development*, l'aggiornamento degli Obiettivi del Millennium per lo sviluppo sostenibile e lo sradicamento della povertà del 25 settembre 2015 a New York.

ART. 2 - OBIETTIVO

Viene affermato l'obiettivo del contenimento dell'aumento di temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C, con lo sforzo di raggiungere l'obiettivo più ambizioso di 1.5°C, raccomandato dalla scienza. Non viene indicato un termine di riferimento temporale, ma solitamente si intende a fine secolo (2100).

Conseguentemente, secondo i dati degli studi scientifici, ciò implicherebbe una riduzione dell'80% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Va notato che molti studi scientifici

evidenziano comunque impatti gravissimi già con un innalzamento della temperatura di 2 gradi.

La capacità di adattamento e la resilienza sono concetti diversi. L'adattamento dà per scontato che le condizioni ambientali iniziali vengano definitivamente mutate, mentre la resilienza si riferisce ad una risposta ad eventi perturbanti che permette di ristabilire le condizioni iniziali.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

E' il cuore dell'Accordo. Questo articolo afferma che gli impegni di riduzione delle emissioni (contributi previsti e stabiliti a livello nazionale) liberamente assunti in autonomia dai singoli paesi (misure volontarie non obbligatorie) dovranno diventare più ambiziosi con il proseguo del tempo.

Viene riconosciuta la necessità di sostenere i paesi in via di sviluppo per l'effettiva attuazione dell'Accordo.

Ma manca un target quantitativo di riduzione delle emissioni da raggiungere entro il 2020, data di entrata in vigore dell'Accordo, e poi entro il 2023, data della prima verifica degli impegni, e così via fino alla seconda metà del secolo, periodo entro il quale si dovrebbe raggiungere l'obiettivo delle "emissioni nette zero" (cioè l'equilibrio tra emissioni e rimozioni dei gas ad effetto serra).

Non è nemmeno stabilita una grandezza e una data entro cui raggiungere il picco delle emissioni, che continuano ad essere in crescita.

E' noto che gli impegni resi noti fino ad ora dai singoli paesi sono insufficienti. E' stato calcolato che la somma delle emissioni comporterebbe un aumento delle temperature (di 2,7 gradi) ben superiore a quello massimo ipotizzato (2 gradi). Va ricordato che la temperatura è già salita di 0,85°C nell'ultimo secolo e di almeno 1°C rispetto al periodo pre-industriale.

ART. 4 - MITIGAZIONE

Viene stabilito l'obiettivo di raggiungere la "neutralità" delle emissioni (ovvero, il raggiungimento di una compensazione tra emissioni e rimozioni di gas serra anche attraverso sistemi di assorbimento – come le foreste - emissioni nette zero) nella seconda metà del secolo. Si tratta di un concetto molto equivoco. Infatti la "Carbon Neutrality" lascia aperta la porta a tecnologie di geo-ingegneria molto pericolose quelle della cattura, sequestro e stoccaggio della CO2 (Carbon Sink) per rendere "puliti" i combustibili fossili.

Ogni paese dovrà fare in modo che i nuovi contributi nazionali volontari siano aggiornati ogni cinque anni e risultino i più stringenti possibili, tenendo conto delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità. Si tratta di un aspetto fondamentale, la differenziazione: sono infatti utilizzati tre termini differenti nell'indicare le diverse responsabilità: "devono", "dovrebbero" e "possono" sono stati utilizzati, rispettivamente, per i paesi sviluppati (a cui spettano "obiettivi di riduzione"), in via di sviluppo (cui si richiedono "sforzi di mitigazione") e particolarmente vulnerabili.

Tutto ciò rende molto aleatorio il percorso e incerti gli esiti affidati più che altro alla buona volontà dei singoli Stati.

ART. 5 - FORESTE

Riguardo gli impegni volti a ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dalla degradazione delle foreste (REDD+, Riduzione delle emissioni provenienti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste nei Paesi in via di sviluppo) il linguaggio non è stringente. I finanziamenti sulla base dei risultati raggiunti sono stati esplicitamente inclusi tra le strategie incoraggiate per implementare e supportare il framework del meccanismo REDD+, delineato nelle precedenti COP.

Molti osservatori del Sud del mondo contestano questo meccanismo vedendovi un rischio di mercificazione dei loro beni naturali (foreste, suolo) e di mercantilizzazione del clima attraverso la compra/vendita dei "crediti di carbonio" che permettono a chi inquina di pagare altri affinché ripulisco. Un affare per niente efficace e molto redditizio.

ART. 6 - MECCANISMO DI SUPPORTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Sono stati introdotti due meccanismi: uno di mercato, finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas serra, di cui si specifica che le Parti devono assicurare integrità dal punto di vista ambientale, trasparenza e un sistema di accounting robusto ad evitare il double counting, ovvero la doppia contabilizzazione degli impegni di riduzione delle emissioni. Va qui ricordato che le esperienze introdotte in Europa dopo Kioto dei "Sistemi di scambio di quote di emissioni" (in pratica un sistema di compra-vendita di autorizzazioni ad inquinare) non hanno dato esiti positivi.

In pratica uno stato può raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni intervenendo in altri paesi, anche distante.

Il secondo è un meccanismo non di mercato, con un approccio integrato e olistico, che vada a interessare azioni di mitigazione, adattamento, finanza, trasferimento tecnologico e capacity building.

Colpisce negativamente il fatto che l'Accordo non sfiori nemmeno la questione centrale della Carbon Tax o di altri sistemi fiscali volti a penalizzare l'uso di combustibili fossili e di premiare le energie rinnovabili.

ART. 7 – ADATTAMENTO

E' stabilito l'obiettivo globale di incrementare la capacità adattativa, di rafforzare la resilienza e di ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Rimosso il riferimento al fatto che all'inasprirsi delle conseguenze del cambiamento climatico corrisponda una minore efficacia delle iniziative di adattamento, così come il riferimento alla particolare vulnerabilità dei paesi meno sviluppati e degli stati insulari in via di sviluppo. Tuttavia, si fa cenno alla necessità di un aggiornamento periodico delle strategie di adattamento intraprese. Viene chiarito il ruolo degli Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) nella comunicazione di tali strategie.

Particolarmente rilevante inoltre la richiesta ai paesi di intraprendere la stesura di strategie che portino alla definizione di piani di adattamento: un chiaro segnale di passare ai fatti. Ma non può sfuggire il fatto che gli interventi di adattamento (oltre a non incidere sulle cause dei cambiamenti climatici) aprono la porta a business miliardari. Il caso del Mose di Venezia (che verrà comunque sormontato dall'innalzamento del mare) dovrebbe fare scuola.

ART. 8 - LOSS & DAMAGE

Le Parti riconoscono l'importanza di scongiurare, minimizzare e affrontare le perdite ed i danni associati agli effetti avversi del cambiamento climatico. Il meccanismo di riferimento sarà quello definito nell'accordo di Varsavia (COP19), che potrà essere rafforzato e che, inoltre, potrà essere supportato da gruppi di esperti sia interni che esterni all'Accordo. La parte relativa all'azione di contrasto è stata indebolita, perdendo inoltre il riferimento all'impossibilità di violare i diritti stabiliti dalla legge internazionale.

Colpisce negativamente il fatto che i negoziatori dei governi si siano rifiutati di includere tra le azioni di cooperazione il supporto ai rifugiati climatici. Sewcondo le stime delle NU potrebbero arrivare nel 2050 a oltre 250 milioni.

ART. 9 – FINANZA

Si evidenzia una forte componente relativa alle Responsabilità Comuni ma Differenziate (CBDR).

Gli stati sviluppati hanno dichiarato che saranno disposti a supportare il processo di Carbon Neutrality per i Paesi in via di sviluppo. I Paesi industrializzati sono incoraggiati a finanziare il Green Climate Fund (GCF) e/o altre iniziative unicamente in modo volontario. Il riferimento è ai 100 miliardi di dollari di finanziamento minimo annuo già deciso nella precedente Conferenza delle Parti a Copenaghen.

Il paragrafo riguarda la multilateralità dei fondi. L'approccio progressivo dei finanziamenti, inoltre, è definito in modo chiaro, come anche il riferimento al bilanciamento tra supporto alla mitigazione e all'adattamento.

Viene posta l'attenzione sui paesi meno sviluppati (LDC) e sull'Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS). Non è però stata accettata la proposta di includere il clima e la resilienza tra i criteri con cui distribuire i fondi della cooperazione internazionale allo sviluppo.

ART. 10 - SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il supporto finanziario mirato allo sforzo di accelerare, incoraggiare e rendere possibile l'innovazione deve avvenire, come citato nel nuovo Accordo, unicamente attraverso il Financial Mechanism.

L'Accordo non prende in considerazione il rischio che il sistema finanziario internazionale (Banca Mondiale, Fondo Internazionale, grandi istituti di credito privati) possa controllare a suo favore i flussi di investimento che verranno mobilitati.

ART. 11 (CAPACITY BUILDING)

Riguardo ai destinatari di tali misure, genericamente i Paesi in via di sviluppo, è stato specificato un riferimento a quei Paesi che sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, mantenendo il cenno agli Stati insulari (SIDS).

ART.12 - EDUCATION

L'articolo riferito all'educazione, alla consapevolezza e alla partecipazione pubblica all'interno dei processi, è molto importante per le azioni che dovranno essere intraprese a partire dalle scuole.

ART.13 - TRASPARENZA

La differenza tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo viene sottolineata in riferimento alle differenti capacità delle Parti. Sia gli obiettivi del framework per la

trasparenza delle azioni che quelli del framework per la trasparenza del supporto appaiono però vaghi.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate regolarmente dalle Parti. Queste dovranno includere un report dell'inventario nazionale delle emissioni (preparato utilizzando le metodologie accettate dall'IPCC) e le necessarie informazioni per monitorare i progressi relativi all'implementazione e al raggiungimento del proprio INDC.

E' stato inoltre stabilito che i Paesi Sviluppati debbano fornire informazioni sul trasferimento finanziario e tecnologico e sul supporto al capacity-building nei confronti dei Paesi in Via di Sviluppo.

Sono state definite le procedure di revisione delle informazioni fornite dalle Parti. Le informazioni saranno sottoposte ad un processo di technical expert review che consideri il supporto fornito dalle Parti e l'implementazione e il raggiungimento del proprio INDC. La review ha inoltre lo scopo di indicare le aree di miglioramento per le Parti e di considerare il grado di coerenza tra le informazioni fornite e le modalità, procedure e linee guida che verranno stabilite dalla Conferenza delle Parti dell'accordo di Parigi durante la sua prima sessione.

ART. 14 – STOCKTAKE

L'articolo sancisce che le Parti debbano periodicamente fare il punto circa l'implementazione degli impegni. Il primo "Global Stocktake" è fissato per il 2023.

Siti consultati
www.climalteranti.it
www.accordodiparigi.it
www.asud.org
www.oxfam.org
www.ecologistasenaccion.org
www.comitatomst.it
www.aspoitalia.it
www.kyotoclub.org
www.energiafelice.it

Venezia 10 febbraio 2016

TESTO DELL'ACCORDO

Conferenza delle Parti (COP)

Ventunesima sessione Parigi, 30 novembre – 11 dicembre 2015

Ordine del giorno 4(b)

Piattaforma di Durban per un'Azione Rafforzata (decisione 1/CP.17) Adozione di un protocollo, di un altro strumento giuridico, o un'intesa comune con valore giuridico nel quadro della Convenzione applicabile a tutte le Parti

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI

Proposta del Presidente

Progetto di Decisione -/CP.21

La Conferenza delle Parti,

Richiamando la decisione 1/CP.17 sulla creazione di un Gruppo di Lavoro ad hoc sulla Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata,

Inoltre, richiamando gli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione,

Ulteriormente, richiamando le rilevanti decisioni della Conferenza delle Parti, incluse le decisioni 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 and 1/CP.20,

Accogliendo l'adozione della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1, "Trasformare il nostro mondo: agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", in particolare il suo obiettivo 13, e l'adozione dell'Agenda di azione di Addis Abeba della Terza conferenza internazionale sui finanziamenti per lo sviluppo e l'adozione dell'Accordo quadro di Sendai sulla riduzione del rischio dei disastri,

Riconoscendo che il cambiamento climatico rappresenta un urgente e potenzialmente irreversibile minaccia per le società umane e per il pianeta e che quindi richiede la più ampia cooperazione possibile da parte di tutti i paesi, e la loro partecipazione ad una risposta internazionale efficacie ed appropriata, al fine di accelerare la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra,

Inoltre riconoscendo che una riduzione drastica delle emissioni a livello globale sarà richiesta per raggiungere lo scopo principale della Convenzione e sottolineando il bisogno di affrontare con urgenza il cambiamento climatico,

Prendendo atto che il cambiamento climatico è un problema comune dell'umanità, le Parti dovrebbero, nelle loro attività per affrontare il cambiamento climatico, rispettare, promuovere e tenere in considerazione i rispettivi impegni in tema di diritti umani, diritto alla salute, diritti delle popolazione indigene, delle comunità locali, di migranti, bambini, persone con disabilità e popoli in situazioni di difficoltà e il diritto allo sviluppo, così come la parità di

genere, l'emancipazione delle donne e l'equità intergenerazionale,

Prendendo atto anche dei bisogni specifici e degli interessi dei paesi in via si sviluppo che derivano dall'impatto dell'applicazione delle misure di risposta e, al riguardo, le decisioni 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 and 8/CP.17,

Sottolineando con seria preoccupazione la necessità urgente di affrontare il gap tra l'effetto globale degli impegni sulla mitigazione assunti dalle Parti in termini di emissioni globali annuali di gas a effetto serra entro il 2020 e i profili di evoluzione delle emissioni globali compatibili con la prospettiva di mantenere l'aumento della temperatura media ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli pre-industriali e perseguendo lo l'impegno a limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali,

Sottolineando altresì che rafforzare gli obiettivi nel periodo precedente il 2020 può costituire una solida base per raggiungere obiettivi ulteriori nel periodo post-2020,

Mettendo in evidenza l'urgenza di accelerare l'attuazione della Convenzione e del suo Protocollo di Kyoto al fine di rafforzare l'obiettivo pre-2020,

Riconoscendo il bisogno urgente di aumentare la messa a disposizione di mezzi finanziari, tecnologici e di supporto allo sviluppo delle competenze da parte dei paesi sviluppati, in modo prevedibile, al fine di consentire un'azione più incisiva da parte dei paesi in via di sviluppo nel periodo precedente il 2020,

Sottolineando i benefici duraturi di misure precoci e ambiziose, comprese maggiori riduzioni nei costi di successivi impegni di mitigazione e adattamento,

Riconoscendo il bisogno di promuovere un accesso universale a fonti di energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, rafforzando l'impiego di energie rinnovabili,

Concordando di sostenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale per mobilitare un'azione climatica più forte e più ambiziosa in tutte le Parti della Convenzione ma anche di altri soggetti che non ne fanno parte, inclusa la società civile, il settore privato, le istituzioni finanziarie, le città e altre autorità locali, comunità e popoli indigeni,

I. ADOZIONE

- 1. *Decide* di adottare l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (in seguito denominata come "l'Accordo") come contenuto nell'allegato;
- 2. Richiede al Segretario Generale delle Nazioni Unite di essere il Depositario dell'Accordo e di aprirlo alle firme a New York, Stati Uniti d'America, dal 22 aprile 2016 fino al 21 aprile 2017;
- 3. *Invita* il Segretario Generale a organizzare una cerimonia ufficiale per la firma il 22 Aprile 2016
- 4. *Invita anche* tutte le Parti della Convezione a firmare l'Accordo in occasione della cerimonia che verrà organizzata dal Segretario Generale, oppure al primo momento opportuno, e a depositare i loro rispettivi strumenti di ratificazione, accettazione,

approvazione o adesione, secondo i casi, il prima possibile;

- 5. *Riconosce* che le Parti della Convenzione possono applicare in via provvisoria tutte le prescrizioni dell'Accordo in attesa della sua entrata in vigore, e richiede alle Parti di notificare al Depositario ogni applicazione provvisoria.
- 6. *Prende atto* che il lavoro del Gruppo di Lavoro ad hoc della Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata, in accordo con la decisione 1/CP.17, paragrafo 4, è stato portato a termine:
- 7. *Decide* di costituire un Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi secondo la medesima procedura, *mutatis mutandis*, adottata per l'elezione dei membri dell'Ufficio del Gruppo di Lavoro ad hoc della Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata²;
- 8. *Decide anche* che il Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi si occuperà dell'entrata in vigore dell'Accordo e della convocazione della prima sessione della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi.
- 9. *Decide inoltre* di sovraintendere all'attuazione del programma di lavoro che deriva dalle rilevanti sollecitazioni contenute in questa decisione;
- 10. Richiede al Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi di riferire con regolarità alla Conferenza della Parti sugli sviluppi della sua attività e di completare il suo lavoro entro la prima sessione della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi.
- 11. Decide che il Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi terrà le sue sessioni a cominciare dal 2016 insieme alle sessioni degli organi sussidiari della Convenzione e preparerà bozze di decisioni che la Conferenza delle Parti raccomanderà alla Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi perché siano esaminate e adottate alla sua prossima sessione;

II. CONTRIBUTI PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE

- 12. Accoglie con favore i contributi programmati a livello nazionale che erano stati comunicati dalle Parti in accordo con le decisioni 1/CP.19, paragrafo 2(b);
- 13. Rinnova l'invito a tutte le Parti che non lo hanno ancora fatto a comunicare al segretariato i loro contributi nazionali programmati per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione come disposto nel suo Articolo 2 il più presto possibile e con congruo anticipo rispetto alla ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti (Novembre 2016) e in modo tale da facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione dei contributi nazionali programmati
- 14. *Richiede* al segretariato di continuare a pubblicare i contributi nazionali programmati comunicati dalle Parti sul sito UNFCCC;
- 15. Rinnova l'invito alle Parti in via di sviluppo, ai soggetti che gestiscono il Meccanismo Finanziario e ogni altra organizzazione in grado di farlo di dare supporto per la preparazione e la comunicazione dei i contributi programmati a livello nazionale di Parti che possono averne bisogno;
- 16. *Prende nota* della relazione sugli effetti aggregati dei i contributi programmati a livello nazionale comunicati dalle Parti entro il 1 ottobre 2015, contenuti nel documento FCCC/CP/2015/7;
- 17. *Osserva* con preoccupazione che i livelli stimati di emissioni di gas ad effetto serra nel 2025 e 2030 che risultano come effetto dei contributi programmati a livello nazionale

² Approvata con la decisione 2/CP.18, paragrafo 2.

non rientrano nello scenario meno impegnativo dei 2°C, ma piuttosto portano ad un livello di 55 gigatonnes nel 2030, e *osserva inoltre* che impegni di riduzione delle emissioni di gran lunga maggiori rispetto ai contributi programmati a livello nazionale verranno richiesti per contenere l'incremento della temperatura media globale sotto i 2°C rispetto ai livelli pre-industriali riducendo le emissioni a 40 gigatonnes, o a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali riducendo le emissioni a un livello da identificare nella relazione speciale a cui si fa riferimento nel paragrafo 21 a seguire;

- 18. *Osserva anche, in questo contesto,* le necessità di adattamento espresse da Parti di paesi in via di sviluppo nei loro contributi nazionali;
- 19. *Richiede* al segretariato di aggiornare il rapporto citato nel paragrafo 16 in modo da comprendere tutte le informazioni contenute nei contributi programmati a livello nazionale comunicate dalle parti ai sensi della decisione 1/CP.20 entro il 4 aprile 2016 e di renderlo disponibile entro il 2 maggio 2016;
- 20. Decide di organizzare nel 2018 un dialogo di facilitazione tra le Parti per fare un bilancio degli impegni collettivi delle Parti per quanto riguarda i passi avanti verso gli obiettivi di lungo termine a cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo e per avviare la preparazione dei contributi programmati a livello nazionale in base all'articolo 4, paragrafo 8, dell'Accordo;
- 21. *Invita* il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) a fornire una relazione speciale nel 2018 sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali e sulle traiettorie che dovranno seguire le emissioni globali di gas ad effetto serra;

III. DECISIONI PER RENDERE EFFETTIVO L'ACCORDO

MITIGAZIONE

- 22. *Invita* le Parti a comunicare i loro primi contributi programmati a livello nazionale non oltre il termine entro il quale ciascuna Parte presenta i suoi strumenti di ratifica, adesione o approvazione dell'Accordo di Parigi. Qualora una Parte abbia comunicato il contributo programmato a livello nazionale prima dell'Accordo, questo verrà considerato come acquisito, salvo la Parte decida diversamente;
- 23. Sollecita quelle Parti i cui contributi programmati a livello nazionale in base alle decisione 1/CP.20 prevedano un arco temporale fino al 2025 a comunicare entro il 2020 un nuovo contributo programmato a livello nazionale e così anche successivamente ogni 5 anni in base all'articolo 4, paragrafo 9 dell'Accordo;
- 24. *Richiede* a quelle Parti i cui contributi programmati a livello nazionale ai sensi della decisione 1/CP.20 contengano una programmazione al 2030 di comunicare o aggiornare entro il 2020 questi contributi e di procedere così ogni successivo quinquennio ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 9, dell'Accordo;
- 25. Decide che le Parti sottoporranno al segretariato i loro contributi programmati a livello nazionale in riferimento all'articolo 4 dell'Accordo almeno da 9 a 12 mesi prima di un incontro pertinente della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi al fine di facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione di questi contributi, compreso un rapporto di sintesi a cura del segretariato;
- 26. Richiede al Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi di sviluppare ulteriori orientamenti sulle caratteristiche dei contributi programmati a livello nazionale perché la Conferenza della Parti in qualità di riunione delle Parti sull'Accordo di Parigi possa valutarli e adottarli durante la sua prima sessione;

- 27. *Conviene* che le informazioni fornite dalle Parti per comunicare i loro contributi programmati a livello nazionale, al fine di facilitare chiarezza, trasparenza e comprensione, possano includere, ove opportuno, *inter alia*, informazioni quantificabili su punti di riferimento (incluso, ove il caso, un anno-base), archi temporali e/o periodi di attuazione, campi di applicazione e di portata, processi di pianificazione, ipotesi e approcci metodologici compresi quelli per fare delle stime e calcolare le emissioni di gas ad effetto serra di origine antropica e, se il caso, l'assorbimento; inoltre le informazioni forniranno una valutazione su come la Parte considera che il suo contributo programmato a livello nazionale possa essere sia giusto e ambizioso, alla luce della situazione nazionale, e come possa contribuire a raggiungere l'obiettivo della Convenzione come stabilito al suo articolo 2;
- 28. Richiede al Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi di sviluppare ulteriori linee guida sulle informazioni che devono essere fornite dalle Parti per facilitare chiarezza, trasparenza e comprensione dei contributi programmati a livello nazionale per l'analisi e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi al sua prima sessione;
- 29. Richiede anche all'Organo Sussidiario per l'Attuazione di sviluppare modalità e procedure per l'attività e l'uso del registro pubblico a cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 12, dell'Accordo, per l'analisi e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione;
- 30. *Inoltre richiede* al segretariato di rendere disponibile *ad interim* il registro pubblico nella prima metà del 2016 per la registrazione dei contributi programmati a livello nazionale comunicati in base all'articolo 4 dell'Accordo, in attesa dell'adozione delle modalità e delle procedure a cui si fa riferimento nel successivo paragrafo 29 da parte della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi;
- 31. Richiede al Gruppo di Lavoro ad hoc sull'Accordo di Parigi di elaborare, attingendo dagli approcci stabiliti nella Convenzione e, quando è il caso, nei relativi strumenti normativi, linee guida per il calcolo dei contributi programmati a livello nazionale delle Parti, in base all'articolo 4, paragrafo 13, dell'Accordo, per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione, che assicura che:
- (a) Le Parti conteggiano le emissioni antropiche e gli assorbimenti in accordo con le metodologie e i metodi di misura utilizzati dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) e adottati dalla Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti per l'Accordo di Parigi;
- (b) Le Parti assicurano coerenza metodologica, anche per quanto riguarda i valori base, tra la comunicazione e l'attuazione dei contributi programmati a livello nazionale;
- (c) Le Parti si impegnano a includere tutte le categorie di emissioni antropiche o gli assorbimenti nei loro contributi programmati a livello nazionale e, quando una fonte, un serbatoio d'assorbimento o attività viene inclusa, continui ad essere tale;
- (d) Le Parti devono fornire una spiegazione del perché alcune categorie di emissioni antropogeniche o di assorbimenti vengano escluse;
- 32. *Decide* che le Parti devono applicare le linee guida menzionate nel precedente paragrafo 31 ai successivi contributi programmati a livello nazionale e che le Parti possono scegliere di applicare queste linee guida ai loro precedenti contributi programmati a livello nazionale;
- 33. Decide anche che il Forum sull'impatto delle misure di attuazione, sotto gli organi sussidiari, deve continuare e può essere utile all'Accordo;
- 34. Decide inoltre che l'Organo sussidiario per la Consulenza Scientifica e Tecnologica e

l'Organo Sussidiario per l'Attuazione devono raccomandare per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti per l'Accordo di Parigi, le modalità, il programma di lavoro e le funzioni del Forum sull'Impatto dell'Attuazione delle misure di risposta per affrontare le conseguenze dell'attuazione delle misure di risposta in base all'Accordo rafforzando la cooperazione tra le Parti sulla comprensione degli impatti delle azioni di mitigazione e lo scambio di informazioni, esperienze e best-practices tra le parti per aumentare la loro capacità di resilienza a questi impatti;

- 35. Decide che la guida operativa di cui al precedente paragrafo 31 dovrà assicurare che si eviti un doppio conteggio sulla base di un corrispondente aggiustamento di entrambe le Parti riguardo alle emissioni antropiche da fonti e/o serbatoi di assorbimento previsti dai loro contributi programmati a livello nazionale definiti nell'Accordo;
- 36. *Invita* le Parti a comunicare al segretariato, entro il 2020, quali le strategie di sviluppo a bassa emissione di gas a effetto serra di lungo termine intende adottare fino a metà secolo, in conformità all'articolo 4, paragrafo 19, dell'Accordo e *richiede* al segretariato di pubblicare sul sito UNFCCC le strategie di sviluppo a bassa emissione di gas a effetto serra comunicate dalle Parti;
- 37. Richiede all'Organo Sussidiario per la Consulenza Scientifica e Tecnologica di sviluppare e raccomandare le linee guida a cui si fa riferimento nell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo perché sia adottato dalla Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione, incluse le linee guida per evitare il doppio conteggio sulla base di un adeguamento corrispondente delle Parti sia per le emissioni antropiche sia per i serbatoi di assorbimento che rientrano nei loro contributi programmati a livello nazionale in base all'Accordo;
- 38. Raccomanda che la Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi adotti regole, modalità e procedure per il meccanismo stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, dell'Accordo, sulla base di:
- (a) Partecipazione volontaria autorizzata da ciascuna delle Parti coinvolte;
- (b) Benefici reali, quantificabili e a lungo termine per la mitigazione del cambiamento climatico;
- (c) Scopi specifici delle attività;
- (d) Riduzioni di emissioni che sono addizionali a quelle che si produrrebbero diversamente;
- (e) Verifica e certificazione delle riduzioni delle emissioni come effetto delle attività di mitigazione da parte di entità operative designate;
- (f) Esperienze e insegnamenti acquisiti grazie a meccanismi esistenti e approcci adottati nell'ambito della Convenzione e dei suoi strumenti normativi;
- 39. Richiede all'Organo sussidiario per la Consulenza Scientifica e Tecnologica di sviluppare e raccomandare regole, modalità e procedure per il meccanismo a cui si fa riferimento nel paragrafo 38 precedente per l'esame e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione;
- 40. *Inoltre richiede* all'Organo sussidiario per la consulenza scientifica e tecnologica di intraprendere un programma di lavoro per un approccio allo sviluppo sostenibile non di mercato a cui si fa riferimento all'articolo 6, paragrafo 8, dell'Accordo, con l'obiettivo di valutare come rafforzare legami e creare sinergie, inter alia, tra mitigazione, adattamento, trasferimento tecnologico e sviluppo delle competenze, e come facilitare l'attuazione e il coordinamento di un approccio non di mercato;
- 41. Ulteriormente richiede all'Organo Sussidiario per la Consulenza Scientifica e

Tecnologica di proporre una bozza di decisione sul programma di lavoro cui si fa riferimento al paragrafo 40 precedente, tenendo in considerazione gli orientamenti delle Parti, per l'esame e l'adozione dal parte della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi alla sua prima sessione;

ADATTAMENTO

- 42. Richiede al Comitato per l'Adattamento e al Gruppo di Esperti delle Nazioni Meno Sviluppate di sviluppare congiuntamente modalità di riconoscimento degli sforzi di adattamento delle Parti dei paesi in via di sviluppo, di cui all'Articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, e di formulare raccomandazioni per la valutazione e adozione da parte della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prossima sessione;
- 43. *Inoltre richiede* che il Comitato per l'Adattamento, tenendo conto del proprio mandato e del secondo piano di lavoro triennale, e al fine di preparare le raccomandazioni per la valutazione e adozione da parte della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prossima sessione:
- (a) Verificare, nel 2017, quanto realizzato nel quadro della Convenzione in termini di disposizioni istituzionali in materia di adattamento, al fine di identificare modalità per migliorare la coerenza di questo lavoro, se del caso, così da rispondere adeguatamente alle necessità delle Parti;
- (b) Di prendere in esame metodologie per valutare le necessità di adattamento così da assistere i paesi in via di sviluppo senza imporre loro un carico non dovuto;
- 44. *Invita* tutte le agenzie competenti delle Nazioni Unite, e le istituzioni finanziarie internazionali, regionali e nazionali a comunicare alle Parti in che modo i loro programmi di assistenza allo sviluppo e finanziamenti per il clima incorporino misure di "climate proofing" e resilienza al clima;
- 45. *Richiede* alla Parti di rafforzare la cooperazione regionale per l'adattamento, ove opportuno e, se necessario, istituire centri e reti regionali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in base alla risoluzione 1/CP.16, paragrafo 13;
- 46. Richiede inoltre al Comitato per l'Adattamento e al Gruppo di Esperti delle Nazioni Meno Sviluppate, in collaborazione con il Comitato Permanente per i Finanziamenti e altre istituzioni competenti, di elaborare metodologie, e formulare raccomandazioni per la valutazione e adozione da parte della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di incontro delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi nella sua prossima sessione su:
- (a) L'adozione delle misure necessarie per facilitare la mobilitazione del sostegno all'adattamento nei paesi in via di sviluppo, nel quadro del limite all'aumento della temperatura media globale di cui all'Articolo 2 dell'Accordo;
- (b) Verificare l'adeguatezza e efficacia dell'adattamento e sostegno di cui all'Articolo 7, paragrafo 14(c), dell'Accordo;
- 47. *Chiede inoltre* al Fondo Verde per il Clima di accelerare il sostegno alle Parti dei paesi meno sviluppati e altri paesi in via di sviluppo nella formulazione di piani nazionali di adattamento, in linea con le decisioni 1/CP.16 e 1/CP.17, e nella successiva attuazione delle politiche, progetti e programmi da questi definiti.

PERDITE E DANNI

48. Decide il proseguimento del Meccanismo Internazionale di Varsavia sulle Perdite e i

Danni relativi agli Impatti del Cambiamento Climatico, a seguito del riesame del 2016;

- 49. *Richiede* al Comitato Esecutivo del Meccanismo Internazionale di Varsavia sulle Perdite e i Danni di istituire un Centro di Coordinamento per il trasferimento del rischio che serva come archivio per la condivisione dei dati sulle assicurazioni e i trasferimenti del rischio, così da facilitare l'impegno delle Parti nell'elaborazione ed attuazione di strategie globali di gestione del rischio;
- 50. Richiede anche al Comitato Esecutivo del Meccanismo Internazionale di Varsavia sulle Perdite e i Danni di istituire, secondo le sue procedure e il suo mandato, una task force che integri, basandosi sul lavoro svolto da, e coinvolgendo se necessario, organi esistenti e gruppi di esperti nel quadro della Convenzione che include il Comitato per l'Adattamento e al Gruppo di Esperti delle Nazioni Meno Sviluppate, sia organizzazioni competenti e organizzazioni di esperti al di fuori della Convenzione, per elaborare raccomandazioni al fine di definire approcci integrati per scongiurare, minimizzare ed affrontare sfollamenti forzati dovuti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;
- 51. Chiede inoltre al Comitato Esecutivo del Meccanismo Internazionale di Varsavia di iniziare il suo lavoro al suo prossimo incontro, per rendere operative le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 49 e 50, e di riferire sui progressi compiuti al riguardo nel proprio resoconto annuale;
- 52. *Conviene* che l'Articolo 8 dell'Accordo non comporta o fornisce il presupposto per qualsiasi responsabilità o risarcimento;

FINANZA

- 53. Decide che, nell'attuazione dell'Accordo, le risorse finanziare fornite ai paesi in via di sviluppo dovranno migliorare l'attuazione delle loro politiche, strategie, regolamenti e piani di azione e azioni di contrasto al cambiamento climatico, in relazione sia alla mitigazione che all'adattamento per contribuire al conseguimento delle finalità dell'Accordo così come definite nell'Articolo 2;
- 54. Decide inoltre che in conformità con l'Articolo 9, paragrafo 3, dell'Accordo, i paesi sviluppati intendono proseguire con l'attuale obiettivo di mobilitazione collettiva oltre 2025 nel contesto di significative azioni di mitigazione e trasparenza sull'attuazione; prima del 2025 la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di incontro delle Parti contraenti dell'Accordo di Parigi stabilirà un nuovo obiettivo quantificato collettivo di almeno 100 miliardi di US \$, tenendo conto dei bisogni e delle priorità dei paesi in via di sviluppo;
- 55. Riconosce l'importanza risorse finanziare adeguate e prevedibili, inclusi anche finanziamenti legati ai risultati, se del caso, per l'attuazione di strategie politiche e incentivi positivi per la riduzione delle emissioni legate alla deforestazione e al degrado forestale, e il ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e del miglioramento del rafforzamento degli stock di carbonio nelle foreste; ma anche di strategie alternative, quali metodi di adattamento e mitigazione per una gestione sostenibile ed integrale delle foreste, riaffermando nel contempo l'importanza dei benefici dovuti all'assenza di emissioni associata a questi metodi; incoraggiando la coordinazione del sostegno che proviene, tra gli altri, da fonti di finanziamento pubbliche e private, bilaterali e multilaterali, come il Fondo Verde per il Clima, e fonti di finanziamento alternative conformemente alle decisioni in merito della Conferenza delle Parti;
- 56. Decide di dare inizio, nel corso della sua ventiduesima sessione, ad un processo di identificazione delle informazioni che devono essere comunicate dalla Parti, in conformità all'Articolo 9, paragrafo 5, dell'Accordo, al fine di formulare una raccomandazione che venga valutata e adottata dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di incontro delle

Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prossima sessione;

- 57. *Decide anche* che la messa a disposizione di informazioni in conformità con l'Articolo 9, paragrafo 7 dell'Accordo verrà attuata in conformità alle modalità, procedure e linee guida di cui al successivo paragrafo 96;
- 58. Richiede all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico di definire modalità per il calcolo delle risorse finanziarie fornite e utilizzate attraverso interventi pubblici in conformità all'Articolo 9, paragrafo 7, dell'Accordo per la valutazione da parte della Conferenza delle Parti nel corso della sua ventiquattresima sessione (Novembre 2018), al fine di formulare una raccomandazione per la valutazione e l'adozione da parte della Conferenza delle Parti nella sua funzione di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prossima sessione;
- 59. Decide che il Fondo Verde per il Clima e il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF), le entità incaricate della gestione del Meccanismo Finanziario della Convenzione, insieme al Fondo dei Paesi Meno Sviluppati e lo Speciale Fondo per il Cambio Climatico, amministrati dal Fondo mondiale per l'ambiente (GEF), faranno parte dell'Accordo;
- 60. Decide che il Fondo Verde per l'Ambiente può far parte dell'Accordo, fatta salva la pertinente decisione della Conferenza delle Parti nella sua funzione di incontro delle Parti del Protocollo di Kyoto e della Conferenza delle Parti nella sua funzione di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi;
- 61. *Invita* la Conferenza delle Parti nel suo ruolo di incontro delle Parti del protocollo di Kyoto di valutare la questione di cui al precedente paragrafo 60 e formulare una raccomandazione alla Conferenza delle Parti nella sua funzione di incontro delle parti dell'Accordo di Parigi nella sua prossima sessione;
- 62. Raccomanda che la Conferenza delle Parti nella sua funzione di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi orienti le entità incaricate della gestione del Meccanismo Finanziario della Convenzione sulle politiche, le priorità del programma e i criteri di eleggibilità in relazione all'Accordo e per la trasmissione da parte della Conferenza delle Parti;
- 63. Decide che l'orientamento delle entità incaricate della gestione del Meccanismo Finanziario della Convenzione nelle decisioni pertinenti alla Conferenza delle Parti, incluse quelle prese prima dell'adozione dell'Accordo, saranno applicate mutatis mutandis;
- 64. *Decide anche* che la Commissione Finanziaria Permanente sarà parte dell'Accordo in linea con le sue funzioni e responsabilità secondo quanto definito dalla Conferenza delle Parti;
- 65. Sollecita le istituzioni che fanno parte dell'accordo a rafforzare il coordinamento e la messa a disposizione delle risorse per sostenere le strategie delle singole nazioni attraverso meccanismi di richiesta e procedure di assegnazione semplificati ed efficienti, e attraverso un supporto sempre disponibile verso le Parti dei paesi in via di sviluppo; inclusi i paesi meno sviluppati e gli Stati in via di sviluppo delle piccole isole, se del caso;

SVILUPPO E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE

- 66. *Prende nota* del report provvisorio del Comitato Esecutivo Tecnologico sulle linee guida per una migliore attuazione dei risultati della valutazione del fabbisogno tecnologico di cui al documento FCCC/SB/2015/INF.3;
- 67. *Decide* di rafforzare il Meccanismo Tecnologico e richiede al Comitato Esecutivo Tecnologico e il Centro e la Rete per le Tecnologie Climatiche, nel sostegno all'attuazione dell'Accordo, di intraprendere ulteriori studi in relazione a, tra gli altri:

- (a) Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie;
- (b) Sviluppo e rafforzamento delle capacità e tecnologie endogene;
- 68. Richiede all'Organo Sussidiario di consulenza Scientifica e Tecnologica di dare inizio, nel corso della sua quarantaquattresima sessione (Maggio 2016), all'elaborazione del framework tecnologico istituito dall'articolo 10, paragrafo 4, dell'Accordo e di presentare una relazione sui risultati alla Conferenza delle Parti, così che la Conferenza delle Parti formuli una raccomandazione sul framework alla Conferenza delle Parti nella sua funzione di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi per la valutazione e l'adozione nella sua prossima sessione, tenendo conto che il framework dovrebbe facilitare, tra cui:
- (a) La messa in opera e l'adeguamento della valutazione del fabbisogno tecnologico; insieme a una migliore attuazione dei risultati di questa, in particolare dei piani di azione tecnologica e delle idee progettuali, attraverso la preparazione di progetti finanziabili;
- (b) La messa a disposizione di un migliore supporto tecnico e finanziario per l'attuazione dei risultati della valutazione del fabbisogno tecnologico;
- (c) La valutazione delle tecnologie che sono pronte per il trasferimento;
- (d) Il rafforzamento delle condizioni propizie a, e l'affrontare gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie valide sia dal punto di vista ambientale che sociale:
- 69. Decide che il Comitato Esecutivo Tecnologico e il Centro e la Rete per le Tecnologie Climatiche presenteranno una relazione alla Conferenza delle Parti nella sua funzione di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi, attraverso gli organi sussidiari, sulle sue attività di sostegno per l'attuazione dell'Accordo;
- 70. *Decide anche* di iniziare una valutazione periodica dell'efficacia e dell'adeguatezza del supporto fornito al Meccanismo Tecnologico per sostenere l'attuazione dell'Accordo per gli aspetti relativi allo sviluppo e trasferimento tecnologico;
- 71. Richiede all'Organo Sussidiario di Attuazione di iniziare, nel corso della sua quarantaquattresima sessione, l'elaborazione di campo di applicazione e modalità della valutazione periodica di cui al precedente paragrafo 70, tenendo conto della revisione compiuta dal Centro e dalla Rete per le Tecnologie Climatiche di cui alla decisione 2/CP.17, allegato VII, paragrafo 20, e delle modalità per il bilancio globale di cui all'Articolo 14 dell'Accordo, al fine della valutazione ed adozione da parte delle Conferenza delle Parti nel corso della sua venticinquesima sessione (Novembre 2019);

CAPACITY-BUILDING

- 72. Decide di istituire il Comitato di Parigi per il Capacity-building, il cui fine sarà quello di colmare le carenze e i bisogni, attuali ed emergenti, nell'attuazione del capacity-building nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo, migliorando ulteriormente l'impegno nel capacity-building, in particolare per quanto concerne la coerenza e il coordinamento delle attività di capacity-building nel quadro della Convenzione;
- 73. *Decide anche* che il Comitato di Parigi per il Capacity-building gestirà e supervisionerà il piano di azione di cui al successivo paragrafo 74;
- 74. *Decide inoltre* di lanciare un piano di azione per il periodo 2016-2020 che include le seguenti attività:
- (a) Valutare come aumentare le sinergie attraverso la collaborazione ed evitando la duplicazione degli organi istituiti nel quadro della Convenzione nell'attuazione delle

- iniziative di capacity-building, inclusa la collaborazione con istituzioni interne ed esterne alla Convenzione;
- (b) Identificare le carenze e i bisogni di capacità e raccomandare modalità per colmarli;
- (c) Promuovere lo sviluppo e la disseminazione di strumenti e metodologie per l'attuazione del capacity-building;
- (d) Favorire la cooperazione globale, regionale, nazionale e subnazionale;
- (e) Identificare e classificare le buone pratiche, i problemi, le esperienze e gli insegnamenti tratti dalle attività di capacity-building compiute dagli organi istituiti nel quadro della Convenzione;
- (f) Esaminare come le Parti in via di sviluppo possano fare proprio lo sviluppo e il mantenimento di capacità nel tempo e nello spazio;
- (g) Identificare le opportunità di rafforzamento delle capacità a livello nazionale, regionale e subnazionale;
- (h) Promuovere il dialogo, il coordinamento, la collaborazione e la coerenza tra le pertinenti procedure e iniziative nel quadro della Convenzione, anche attraverso lo scambio di informazioni sulle attività e strategie di capacity-building degli organi istituiti nel quadro della Convenzione;
- (i) Orientare il segretariato su come mantenere e ulteriormente sviluppare il portale web sul capacity-building;
- 75. Decide che il Comitato di Parigi per il Capacity-building si concentrerà ogni anno su un'area o un tema relativi a un migliore scambio a livello tecnico di informazioni sul capacity-building, con il fine di mantenere una conoscenza aggiornata sui successi e sulle criticità incontrati nella concreta attuazione di capacity-building in una particolare area;
- 76. Chiede all'Organo Sussidiario per l'Attuazione di organizzare incontri annuali insession del Comitato di Parigi per il Capacity-building;
- 77. Chiede anche all'Organo Sussidiario per l'Attuazione di definire i mandati del Comitato di Parigi per il Capacity-building, nel quadro del terzo riesame completo dell'attuazione del programma di Capacity-building, tenendo anche conto di quanto ai precedenti paragrafi 75, 76, 77, 78 e 82 e 83 seguenti, al fine di proporre un bozza di decisione su questo tema alla valutazione ed adozione da parte della Conferenza delle Parti nel corso della sua ventiduesima sessione;
- 78. *Invita* le Parti a inviare le proprie indicazioni sulla composizione del Comitato di Parigi sul Capacity-building entro il 9 marzo 2016;³
- 79. *Richiede* che il segretariato raggruppi le indicazioni di cui al precedente paragrafo 78 in un documento da sottoporre alla valutazione del Corpo Sussidiario per l'Attuazione nel corso della sua quarantaquattresima sessione;
- 80. Decide che i dati forniti al Comitato di Parigi includeranno, tra le altre, le indicazioni, il risultato del terzo riesame complessivo dell'attuazione del programma di capacity-building, la relazione sintetica annuale del segretariato sull'attuazione del programma di capacity-building nei paesi in via di sviluppo, il testo del segretariato e il rapporto di sintesi sulle attività di capacity-building dei corpi istituiti nel quadro della Convenzione e il relativo Protocollo di Kyoto, e le relazioni sul Forum di Durban e sul portale di capacity-building;
- 81. Richiede al Comitato di Parigi per il Capacity-building di preparare una relazione annuale sugli avanzamenti tecnici della propria attività, e di rendere questa relazione

³ Le Parti dovranno inviare le proprie indicazioni attraverso il portale all'indirizzo http://www.unfccc.int/5900>.

disponibili per le sessioni del Corpo Sussidiario per l'Attuazione che coincidono con le sessioni della Conferenza delle Parti;

- 82. Richiede anche alla Conferenza delle Parti, nel corso della sua venticinquesima sessione (Novembre 2019), di esaminare l'avanzamento, il bisogno di estensione, l'efficacia e il miglioramento di quanto realizzato dal Comitato di Parigi per il Capacitybuilding, e di intraprendere qualsiasi iniziativa sia considerata appropriata, al fine di fornire raccomandazioni alla Conferenza delle Parti, nel suo ruolo di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi, nella sua prossima sessione per migliorare le procedure istituzionali di capacity-building in linea con quanto definito nell'Articolo 11, paragrafo 5 dell'Accordo;
- 83. *Fa appello* alle Parti di far sì che l'educazione, la formazione e la consapevolezza collettiva, come indicato nell'Articolo 6 della Convenzione e nell'Articolo 12 dell'Accordo siano adeguatamente presi in considerazione nel loro contributo al capacity-building;
- 84. *Invita* la Conferenza delle Parti nel suo ruolo di incontro delle Parti dell'Accordo di Parigi nella sua prossima sessione a esaminare modalità di miglioramento della formazione, consapevolezza collettiva, partecipazione pubblica e pubblico accesso alle informazioni così come alle attività di rafforzamento di cui all'Accordo;

TRASPARENZA DELL'AZIONE E SOSTEGNO

- 85. Decide di stabilire un'Iniziativa di sostegno allo sviluppo per la trasparenza in modo da sviluppare la capacità istituzionale e tecnica, prima e dopo il 2020. Questa iniziativa sosterrà le Parti che sono paesi in via di sviluppo, su richiesta, a raggiungere tempestivamente i requisiti di trasparenza definiti nell'Articolo 13 dell'Accordo;
- 86. Decide inoltre che l'Iniziativa di sostegno allo sviluppo per la trasparenza punterà:
- (a) A rafforzare le istituzioni nazionali per le attività legate alla trasparenza in linea con le priorità nazionali;
- (b) A fornire strumenti, preparazione e assistenza rilevanti per raggiungere le disposizioni stipulate nell'Articolo 13 dell'Accordo;
- (c) Ad assistere nel miglioramento della trasparenza nel tempo;
- 87. Sollecita e richiede che la Struttura dell'Ambiente Globale agisca in modo tale da sostenere la creazione e il funzionamento dell'Iniziativa di sostegno allo sviluppo per la trasparenza come una necessità legata a riferire in maniera prioritaria, anche attraverso contributi volontari a sostenere i paesi in via di sviluppo nel sesto rifornimento della Struttura dell'Ambiente Globale e nei futuri cicli di rifornimento, a complemento del sostegno esistente sotto la Struttura dell'Ambiente Globale;
- 88. *Decide* di valutare l'attuazione dell'Iniziativa di sostegno allo sviluppo per la trasparenza nel contesto della settima revisione dei meccanismi finanziari;
- 89. *Richiede* che la Struttura dell'Ambiente Globale, come entità operativa dei meccanismi finanziari includa nel suo rapporto annuale alla Conferenza delle parti il progresso del lavoro nella progettazione, nello sviluppo e nell'attuazione dell'Iniziativa di sostegno allo sviluppo per la trasparenza di cui al paragrafo 85, che inizierà nel 2016;
- 90. Decide che, ai sensi dell'Articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo, ai paesi in via di sviluppo sarà data flessibilità nell'attuazione delle disposizioni dell'Articolo, anche nello scopo, frequenza e livello di dettaglio dei rapporti, e nell'ambito della revisione, e che l'ambito della revisione potrà rendere le revisioni nazionali interne facoltative, mentre queste flessibilità dovranno essere rispecchiate nello sviluppo di modi, procedure e linee guida di cui al paragrafo 92;
- 91. Decide inoltre che tutte le Parti, eccetto i paesi meno sviluppati e quelli situati in

isole minori, dovranno fornire le informazioni di cui all'Articolo 13 paragrafi 7, 8, 9 e 10, a seconda dei casi, almeno ogni due anni, e che i paesi meno sviluppati e quelli situati in isole minori potranno fornire queste informazioni a loro discrezione;

- 92. *Richiede* che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi sviluppi raccomandazioni per modi, procedure e linee guida secondo l'Articolo 13 paragrafo 13 dell'Accordo, e definisca l'anno delle prime e delle successive revisione e aggiornamento, a seconda dei casi, a intervalli regolari, per l'esame da parte della Conferenza delle Parti nella sua ventiquattresima sessione, con la prospettiva di inoltrarle alla Conferenza delle Parti che farà da incontro tra le Parti dell'Accordo di Parigi, in modo che sia adottata nella sua prima sessione;
- 93. *Richiede inoltre* che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi, nello sviluppare le raccomandazioni per modi, procedure e linee guida di cui al precedente paragrafo 92 tenga conto tra le altre cose:
- (a) Dell'importanza di facilitare il miglioramento delle relazioni e della trasparenza nel tempo;
- (b) Della necessità di dare flessibilità alle Parti che sono paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno alla luce delle loro capacità;
- (c) Della necessità di promuovere trasparenza, accuratezza, completezza, coerenza e comparabilità;
- (d) Della necessità di evitare la duplicazione oltre al peso eccessivo sulle Parti e sul segretariato;
- (e) Della necessità di assicurare che le Parti mantengano almeno la frequenza e la qualità delle relazioni secondo i loro rispettivi obblighi secondo la Convenzione;
- (f) Della necessità di assicurare che il doppio conteggio sia evitato;
- (g) Della necessità di assicurare l'integrità ambientale;
- 94. *Richiede ulteriormente* che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi, nello sviluppare modi, procedure e linee guida di cui al paragrafo 92, si basi sulle esperienze da, e tenga conto di, altri processi rilevanti in corso sotto la Convenzione;
- 95. *Richiede* che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi, nello sviluppare modi, procedure e linee guida di cui al paragrafo 92, consideri, tra le altre cose:
- (a) I tipi di flessibilità disponibili per quei paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno sulla base delle loro capacità;
- (b) La coerenza tra la metodologia comunicata nel contributo programmato a livello nazionale e la metodologia utilizzata per le relazioni sui progressi fatti da ciascuna Parte per raggiungere il proprio contributo programmato a livello nazionale;
- (c) Che le Parti riportino informazioni sulle azioni e pianificazioni di adattamento, compresi, a seconda dei casi, i loro piani nazionali di adattamento, con la prospettiva di uno scambio collettivo di informazioni e della condivisione delle lezioni imparate;
- (d) Il sostegno dato, migliorando la disposizione del sostegno sia dell'adattamento, sia della mitigazione attraverso, tra le altre cose, i formati tabellari comuni per riferire il sostegno e tenendo conto delle questioni considerate dal Corpo Secondario per le Indicazioni Scientifiche e Tecnologiche sulle metodologie per riferire sulle informazioni finanziarie e migliorare le relazioni da parte dei paesi in via di sviluppo sul sostegno ricevuto, compresi i rispettivi usi, impatti e risultati stimati;
- (e) Informazioni nelle valutazioni biennali ed altre relazioni del Comitato Permanente sulla Finanza e altri corpi rilevanti secondo la Convenzione;

- (f) Informazioni sull'impatto sociale ed economico delle misure di risposta;
- 96. Richiede inoltre che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi, nello sviluppare raccomandazioni per modi, procedure e linee guida di cui al paragrafo 92, aumenti la trasparenza del sostegno dato secondo l'Articolo 9 dell'Accordo;
- 97. Richiede ulteriormente che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi riferisca sull'avanzamento del lavoro su modi, procedure e linee guida di cui al paragrafo 92 alle future sessioni della Conferenza delle Parti, e che questo lavoro si concluda al più tardi nel 2018:
- 98. Decide che modi, procedure e linee guida sviluppate secondo il paragrafo 92, dovranno essere applicate all'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi;
- 99. Decide inoltre che modi, procedure e linee guida di questo quadro per la trasparenza dovranno basarsi su e infine sostituire il sistema di misurazione, relazioni e verifiche stabilito dai paragrafi da 40 a 47 e da 60 a 64 della decisione 1/CP.16 e dai paragrafi da 12 a 62 della decisione 2/CP.17 subito dopo la consegna dei rapporti biennali finali e dei rapporti di aggiornamento biennali;

BILANCIO GLOBALE

100. *Richiede* che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi identifichi le fonti di input per il bilancio globale di cui all'Articolo 14 dell'Accordo e di riferire alla Conferenza delle Parti, con la prospettiva di una raccomandazione che la Conferenza delle Parti fa alla Conferenza delle Parti in funzione di incontro tra le Parti all'Accordo di Parigi per considerazione e adozione alla prima sessione, compreso ma non solo:

(a) Informazioni su:

- (i) L'effetto complessivo dei contributi programmati a livello nazionale comunicati dalle Parti;
- (ii) Lo stato degli sforzi, sostegno, esperienze e priorità di adattamento dalle comunicazioni di cui all'Articolo 7 paragrafi 10 e 11 dell'Accordo e dai rapporti di cui all'Articolo 13 paragrafo 7 dell'Accordo;
- (iii) La mobilitazione e fornitura di sostegno;
- (b) Gli ultimi rapporti del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC);
- (c) Rapporti dei corpi secondari;
- 101. Richiede inoltre che il Corpo Secondario per le Indicazioni Scientifiche dia consigli su come le valutazioni del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) possano integrare il bilancio globale dell'applicazione dell'Accordo in seguito all'Articolo 14 dell'Accordo e che riferisca su questo tema al Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi alla sua seconda sessione;
- 102. Richiede ulteriormente che Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi sviluppi modalità per il bilancio globale di cui all'Articolo 14 dell'Accordo e che riferisca alla Conferenza delle Parti, con la prospettiva di fare una raccomandazione alla Conferenza delle parti in funzione di incontro delle Parti all'Accordo di Parigi per considerazione e adozione alla prima sessione;

FACILITARE L'ATTUAZIONE E LA CONFORMITÀ

103. Decide che il comitato di cui all'Articolo 15 paragrafo 2 dell'Accordo dovrà consistere di 12 membri con competenze riconosciute nei rilevanti temi scientifici, tecnici, socio-economici o legali, che dovranno essere eletti dalla Conferenza delle Parti in

funzione di incontro tra le Parti all'Accordo di Parigi sulla base di un'equa rappresentanza geografica, con due membri ciascuno dai cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite e un membro ciascuno dai paesi in via di sviluppo delle isole minori e i paesi meno sviluppati, tenendo conto dell'obiettivo di parità di genere;

104. Richiede che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi sviluppi modi e procedure per il funzionamento efficace del comitato di cui all'Articolo 15 paragrafo 2 dell'Accordo, in prospettiva del fatto che il Gruppo di Lavoro Ad Hoc sull'Accordo di Parigi completi il suo lavoro su tali modi e procedure per considerazione e adozione dalla Conferenza delle Parti in funzione di incontro tra le Parti all'Accordo di Parigi alla prima sessione;

CLAUSOLE FINALI

105. Richiede inoltre che il segretariato, solo per gli scopi dell'Articolo 21 dell'Accordo, renda disponibile sul suo sito alla data dell'adozione dell'Accordo, oltre che nel rapporto della Conferenze delle Parti alla sua ventunesima sessione, informazioni sulle emissioni di gas serra più aggiornate totali e percentuali comunicate dalle Parti alla Convenzione nelle loro comunicazioni nazionali, rapporti di inventario dei gas serra, rapporti biennali o rapporti biennali di aggiornamento;

IV. AZIONE POTENZIATA PRIMA DEL 2020

- 106. *Decide* di assicurare gli sforzi di mitigazione più alti possibili nel periodo precedente al 2020, compreso:
- (a) Sollecitare tutte le Parti del Protocollo di Kyoto che non l'hanno ancora fatto di ratificare e applicare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto;
- (b) Sollecitare tutte le Parti che non l'hanno ancora fatto di prendere e attuare un impegno per la mitigazione secondo gli Accordi di Cancun;
- (c) Ribadire la propria decisione, come indicato nella decisione 1/CP.19 paragrafi 3 e 4, di accelerare la piena attuazione delle decisioni che costituiscono il risultato concordato in seguito alla decisione 1/CP.13 e potenziare l'ambizione nel periodo precedente al 2020 in modo da assicurare gli sforzi di mitigazione più alti possibili secondo la Convenzione da tutte le Parti;
- (d) Invitare i paesi in via di sviluppo che non hanno inviato i loro primi rapporti di aggiornamento biennali di farlo appena possibile;
- (e) Sollecitare tutte le Parti a partecipare ai processi esistenti di misurazione, relazione e verifica secondo gli Accordi di Cancun, tempestivamente, nella prospettiva di dimostrare i progressi fatti nell'attuazione dei loro sforzi di mitigazione;
- 107. *Incoraggia* le Parti a promuovere la cancellazione volontaria dei portatori di interesse, siano essi Parti o non Parti, senza contare due volte le unità emesse secondo il Protocollo di Kyoto, comprese le riduzioni di emissione certificate che sono valide per il secondo periodo di impegno;
- 108. *Sollecita* le Parti ospitanti e acquirenti di relazionare in maniera trasparente sui risultati delle mitigazioni trasferite a livello internazionale, includendo i risultati usati per raggiungere gli sforzi internazionali, e le unità emesse secondo il Protocollo di Kyoto, nella prospettiva di promuovere l'integrità ambientale e di evitare il doppio conteggio;
- 109. *Riconosce* il valore sociale, economico e ambientale delle azioni volontarie di mitigazione e i loro co-benefici per l'adattamento, la salute e lo sviluppo sostenibile;

- 110. *Decide* di rinforzare, nel periodo 2016-2020, l'esistente processo di esame tecnico della mitigazione, definito nella decisione 1/CP.19 paragrafo 5(a) e nella decisione 1/CP.20 paragrafo 19, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche, compreso:
- (a) Incoraggiare le Parti, i corpi della Convenzione e le organizzazioni internazionali a impegnarsi nel processo, compresa, a seconda dei casi, la condivisione di esperienze e suggerimenti, anche eventi regionali, in collaborazione con i rilevanti portatori di interessi provenienti da paesi che non sono Parti, e a collaborare nel facilitare l'attuazione di politiche, pratiche e azioni identificate durante questo processo secondo le priorità nazionali di sviluppo sostenibile;
- (b) Impegnarsi a migliorare, nella consultazione con le Parti, l'accesso e la partecipazione a questo processo degli esperti provenienti dai paesi in via di sviluppo, siano essi Parti o non Parti;
- (c) Richiedere al Comitato Esecutivo Tecnologico e al Centro e alla Rete Tecnologica del Clima secondo i rispettivi mandati:
 - (i) Dedicarsi agli incontri tecnici tra esperti e migliorare i loro sforzi per facilitare e sostenere le Parti nell'aumentare l'attuazione di politiche, pratiche e azioni identificate durante questo processo;
 - (ii) Fornire aggiornamenti regolari durante gli incontri tecnici tra esperti sui progressi fatti nel facilitare l'attuazione di politiche, pratiche e azioni identificate durante questo processo;
 - (iii) Includere informazioni sulle loro attività in questo processo nella loro relazione annuale unificata alla Conferenza delle Parti;
- (d) Incoraggiare le Parti a usare in maniera efficace il Centro e la Rete Tecnologica del Clima per ottenere assistenza a sviluppare dal punto di vista economico, ambientale e sociale, proposte di progetto fattibili nelle aree di alto potenziale di mitigazione identificate in questo processo;
- 111. *Incoraggia* le entità operative dei Meccanismi Finanziari della Convenzione a partecipare agli incontri tecnici tra esperti e a informare i partecipanti sul loro contributo a facilitare i progressi nell'attuazione di politiche, pratiche e azioni identificate durante il processo di esame tecnico;
- 112. *Richiede* al segretariato di organizzare il processo di cui al paragrafo 110 e di diffonderne i risultati, compreso:
- (a) Organizzare regolarmente, in consultazione con il Comitato Esecutivo Tecnologico e le rilevanti organizzazioni di esperti, incontri tecnici di esperti incentrati su specifiche politiche, pratiche e azioni che siano buone pratiche e che abbiano il potenziale di essere scalabili e riproducibili;
- (b) Aggiornare annualmente, a seguito degli incontri di cui al precedente paragrafo 112(a) e in tempo per dare un input alla sintesi per policymakers di cui al successivo paragrafo 112(c), una relazione tecnica sui benefici e co-benefici di mitigazione per le politiche, pratiche e azioni per migliorare l'ambizione di mitigazione, nonché sulle opzioni per sostenere la loro attuazione, informazioni che dovrebbero essere rese disponibili in un formato online e user-friendly;
- (c) Preparare, in consultazione con i sostenitori di cui al paragrafo 122, una sintesi per policymakers, con informazioni sulle specifiche politiche, pratiche e azioni che siano buone pratiche e che abbiano il potenziale di essere scalabili e riproducibili, e sulle opzioni per sostenere la loro attuazione, nonché sulle iniziative di collaborazione rilevanti, e pubblicare la sintesi almeno due mesi prima di ciascuna sessione della Conferenza delle Parti come input per l'evento di alto livello di cui al paragrafo 121;

- 113. *Decide* che il processo di cui al paragrafo 110 debba essere organizzato insieme dal Corpo Secondario per l'Attuazione e dal Corpo Secondario per le Indicazioni Scientifiche e Tecnologiche e che dovrebbe svolgersi continuativamente fino al 2020;
- 114. *Decide inoltre* di condurre nel 2017 una valutazione del processo di cui al paragrafo 110 in modo da migliorarne l'efficacia;
- 115. Decide di migliorare la fornitura di sostegno finanziario, tecnologico, di sviluppo delle capacità da parte dei paesi sviluppati in modo da migliorare il livello di ambizione delle azioni precedenti al 2020 dalle Parti, e a questo proposito sollecita fortemente i paesi sviluppati ad aumentare il loro livello di sostegno finanziario, con un percorso concreto per raggiungere l'obiettivo di fornire insieme 100 miliardi di USD all'anno entro il 2020 per la mitigazione e l'adattamento, allo stesso tempo aumentando in maniera significativa il finanziamento dell'adattamento dai livelli attuali e di fornire ulteriormente le tecnologie appropriate e il sostegno allo sviluppo delle capacità;
- 116. Decide di condurre un dialogo di facilitazione insieme alla ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti per valutare il progresso nell'attuazione della decisione 1/CP.19 paragrafi 3 e 4 e identificare le opportunità rilevanti per migliorare la fornitura di risorse finanziarie, comprese quelle per lo sviluppo tecnologico, il trasferimento e lo sviluppo delle capacità, nella prospettiva di identificare modi di migliorare l'ambizione degli sforzi di mitigazione da tutte le Parti, compreso identificare le opportunità rilevanti per migliorare la fornitura e mobilizzazione degli ambienti di sostegno e abilitazione;
- 117. *Riconosce* con stima i risultati del Programma di Azione Lima-Parigi, che si fonda sull'incontro sul clima tenuto il 23 Settembre 2014 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite;
- 118. *Accoglie* gli sforzi dei portatori di interessi che non sono Parti per ampliare le loro azioni climatiche, e *incoraggia* la registrazione di quelle azioni nella piattaforma Zona Non Statale di Attori per l'Azione Climatica; ⁴
- 119. *Incoraggia* le Parti a lavorare strettamente con i portatori di interessi che non sono Parti per catalizzare gli sforzi per rafforzare le azioni di mitigazione e adattamento;
- 120. *Incoraggia inoltre* i portatori di interessi che non sono Parti ad aumentare il loro coinvolgimento nei processi di cui ai paragrafi 110 e 125;
- 121. Concorda di convocare, in seguito alla decisione 1/CP.20 paragrafo 21 in base al Programma di Azione Lima-Parigi e insieme a ciascuna sessione della Conferenza delle Parti nel periodo 2016-2020, un evento di alto livello che:
- (a) Rafforzi ulteriormente il coinvolgimento ad alti livelli sull'attuazione di opzioni e azioni di politiche che sorgono dai processi di cui ai paragrafi 110 e 125, basandosi sulla sintesi per policymakers di cui al paragrafo 112(c);
- (b) Fornisca un'opportunità per annunciare sforzi volontari, iniziative e coalizioni nuove o rafforzate, compresa l'attuazione di politiche, pratiche e azioni che sorgono dai processi di cui ai paragrafi 110 e 125 e presentati nella sintesi per policymakers di cui al paragrafo 112(c);
- (c) Faccia il bilancio dei progressi a riguardo e riconosca sforzi volontari, iniziative e coalizioni nuove o rafforzate;
- (d) Fornisca opportunità significative e regolari per il coinvolgimento efficace ad alti livelli dei dignitari delle Parti, delle organizzazioni internazionali, delle iniziative di cooperazione internazionale e dei portatori di interessi che non sono Parti;

^{4 &}lt;a href="http://climateaction.unfccc.int/">http://climateaction.unfccc.int/.

- 122. *Decide* che due sostenitori di alto livello saranno nominati per agire a nome del Presidente della Conferenza delle Parti per facilitare, attraverso impegni rafforzati ad alto livello nel periodo 2016-2020, l'attuazione riuscita degli sforzi già in atto e l'aumento e l'introduzione di nuovi sforzi volontari, iniziative e coalizioni rafforzati, compreso:
- (a) Lavorare con il Segretario Esecutivo e il Presidente della Conferenza delle Parti attuale e futuro per coordinare l'evento annuale di alto livello di cui al precedente paragrafo 121;
- (b) Impegnarsi con le Parti interessate e con i portatori di interessi che non sono Parti, anche per portare avanti le iniziative volontarie del Programma di Azione Lima-Parigi;
- (c) Fornire assistenza al segretariato per l'organizzazione di incontri tecnici di esperti di cui ai paragrafi 112(a) e 130(a);
- 123. *Decide inoltre* che i sostenitori di alto livello di cui al precedente paragrafo 122 dovrebbero normalmente restare in carica per un mandato di due anni, con i mandati sovrapposti per un anno per assicurare continuità, in maniera che:
- (a) Presidente della Conferenza delle Parti della ventunesima sessione dovrebbe nominare un sostenitore, che dovrebbe restare in carica per un anno dalla data della nomina fino all'ultimo giorno della ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti;
- (b) Il Presidente della Conferenza delle Parti della ventiduesima sessione dovrebbe nominare un sostenitore, che dovrebbe restare in carica per un anno dalla data della nomina fino all'ultimo giorno della ventitreesima sessione della Conferenza delle Parti (Novembre 2017);
- (c) Successivamente, ciascun futuro Presidente della Conferenza delle Parti dovrebbe nominare un sostenitore che dovrebbe restare in carica per due anni e succedere al sostenitore nominato precedentemente che ha terminato il suo mandato;
- 124. *Invita* tutte le Parti interessate e le organizzazioni rilevanti a dare sostegno al lavoro dei sostenitori di cui al paragrafo 122;
- 125. *Decide* di varare, nel periodo 2016-2020, un processo di esame tecnico sull'adattamento;
- 126. *Decide inoltre* che il processo di esame tecnico di cui al precedente paragrafo 125 cercherà di identificare opportunità concrete per rafforzare la resilienza, ridurre le vulnerabilità e aumentare la comprensione e l'attuazione delle azioni di adattamento;
- 127. Decide ulteriormente che il processo di esame tecnico di cui al paragrafo 125 dovrebbe essere organizzato insieme dal Corpo Secondario per l'Attuazione e dal Corpo Secondario per le Indicazioni Scientifiche e Tecnologiche, e condotto dal Comitato per l'Adattamento;
- 128. Decide che il processo di cui al paragrafo 125 sarà portato avanti attraverso:
- (a) La facilitazione della condivisione di buone pratiche, esperienze e lezioni imparate;
- (b) L'identificazione di azioni che possano migliorare in maniera significativa l'attuazione delle azioni di adattamento, comprese le azioni che possono migliorare la diversificazione economica e avere co-benefici di mitigazione;
- (c) La promozione di azioni cooperative sull'adattamento;
- (d) L'identificazione di opportunità di rafforzare gli ambienti favorevoli allo sviluppo e migliorare il sostegno all'adattamento nel contesto di politiche, pratiche e azioni specifiche;
- 129. *Decide inoltre* che il processo di esame tecnico sull'adattamento di cui al paragrafo 125 terrà conto del processo, delle modalità, dei prodotti, dei risultati e delle lezioni

imparate dal processo di esame tecnico sulla mitigazione di cui al paragrafo 110;

- 130. *Chiede* al segretariato di sostenere il processo tecnico di esame di cui al paragrafo 125 attraverso:
- (a) L'organizzazione regolare di incontri tecnici di esperti, concentrati su politiche, strategie e azioni specifiche;
- (b) La preparazione ogni anno, sulla base degli incontri di cui al precedente paragrafo 130(a) e in tempo per servire come spunto per la sintesi per policymakers di cui al paragrafo 112(c), una relazione tecnica sulle opportunità di migliorare l'azione di adattamento, nonché le opzioni per sostenere la loro attuazione, le cui informazioni dovrebbero essere rese disponibili in un formato online e user-friendly;
- 131. Decide che nel condurre il processo di cui al paragrafo 125, il Comitato sull'Adattamento si impegnerà ed esplorerà modi per tenere conto di, fare sinergia con e costruire sulle disposizioni esistenti per i programmi di lavoro legati all'adattamento, corpi e istituzioni secondo la Convenzione, in modo da assicurare coerenza e valore massimo;
- 132. *Decide inoltre* di condurre, insieme alla valutazione di cui al paragrafo 120, una valutazione del processo di cui al paragrafo 125, in modo da migliorarne l'efficacia;
- 133. *Invita* le Parti e le organizzazioni di osservazione di inviare informazioni sulle opportunità di cui al paragrafo 126 entro il 3 Febbraio 2016;

V. PORTATORI DI INTERESSE CHE NON SONO PARTI

- 134. *Accoglie* gli sforzi di tutti i portatori di interesse che non sono Parti per affrontare e rispondere ai cambiamenti climatici, compresi quelli della società civile, il settore privato, le istituzioni finanziarie, le città e altre autorità subnazionali;
- 135. *Invita* i portatori di interesse che non sono Parti di cui al precedente paragrafo 134 ad aumentare i loro sforzi e a sostenere azioni per ridurre le emissioni e/o di costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a dimostrare questi sforzi attraverso la piattaforma Zona Non Statale di Attori per l'Azione Climatica⁵ di cui al paragrafo 118;
- 136. *Riconosce* la necessità di rafforzare la conoscenza, le tecnologie, le pratiche e gli sforzi delle comunità locali e delle popolazioni indigene legate ad affrontare e a rispondere ai cambiamenti climatici, e *stabilisce* una piattaforma per lo scambio di esperienze e la condivisione delle buone pratiche di mitigazione e adattamento in modo olistico e integrato;
- 137. *Riconosce inoltre* il ruolo importante di dare incentivi per le attività di riduzione delle emissioni, compresi dispositivi come le politiche nazionali e stabilire il prezzo del carbonio;

VI. QUESTIONI AMMINISTRATIVE E DI BILANCIO

138. Prende nota delle implicazioni di bilancio stimate delle attività da intraprendere da parte del segretariato di cui a questa decisione e richiede che le azioni del segretariato richieste in questa decisione siano intraprese subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie

- 139. *Enfatizza* l'urgenza di rendere disponibili risorse aggiuntive per l'attuazione di azioni rilevanti, comprese le azioni di cui a questa decisione, e l'attuazione del programma di lavoro di cui al paragrafo 9;
- 140. *Sollecita* le Parti a dare contributi volontari per la tempestiva attuazione di questa decisione.

Allegato

ACCORDO DI PARIGI

Le Parti nel presente Accordo,

In qualità di Parti all'interno della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, d'ora in avanti denominata "la Convenzione",

In conformità con la Piattaforma di Durban per un'Azione rafforzata, istituita mediante la decisione 1/CP.17 della Conferenza delle Parti della Convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione.

Impegnate ad attuare l'obiettivo della Convenzione, e guidate dai suoi principi, compresi il principio di uguaglianza e di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce dei diversi contesti nazionali,

Riconoscendo la necessità di una risposta efficace e progressiva alla minaccia pressante del cambiamento climatico sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili,

Riconoscendo altresì i bisogni specifici e la particolare situazione delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, soprattutto quelle particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come previsto dalla Convenzione;

Tenendo pienamente conto dei bisogni specifici e della particolare situazione dei Paesi meno sviluppati per quanto concerne il finanziamento e il trasferimento di tecnologia,

Riconoscendo che le Parti possono essere colpite non solo dai cambiamenti climatici, ma altresì dagli impatti delle misure adottate per far fronte a tali cambiamenti,

Sottolineando che esiste una relazione intrinseca che lega le misure, le risposte e gli impatti generati dai cambiamenti climatici ad un equo accesso allo sviluppo sostenibili e all'eliminazione della povertà,

Riconoscendo la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e di mettere fine alla fame, e la particolare vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

Tenendo conto degli imperativi di una transizione giusta della forza lavoro e della creazione di impieghi degni e di qualità, in conformità con le priorità di sviluppo definite a livello nazionale,

Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono oggetto di preoccupazione comune all'umanità tutta e che, nell'adottare misure per affrontarli, le Parti dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i propri rispettivi doveri riguardanti i diritti umani, il diritto alla salute, i diritti dei popoli indigeni, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e

delle persone in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, nonché la parità di genere, l'empowerment femminile e l'equità intergenerazionale,

Riconoscendo l'importanza della conservazione e, se necessario, del potenziamento dei serbatoi e delle riserve di assorbimento dei gas a effetto serra menzionati nella Convenzione,

Notando l'importanza di garantire l'integrità di tutti gli ecosistemi, compresi gli oceani, e la protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come Madre Terra, e notando altresì l'importanza per alcuni del concetto di "giustizia climatica", nell'adottare misure per far fronte ai cambiamenti climatici,

Affermando l'importanza dell'educazione, della formazione, della sensibilizzazione, della pubblica partecipazione, del pubblico accesso all'informazione e della cooperazione a tutti i livelli sulle questioni affrontate nel presente Accordo,

Riconoscendo l'importanza del coinvolgimento di tutti i livelli di governo e dei vari attori, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali delle Parti, nel far fronte ai cambiamenti climatici,

Riconoscendo altresì che degli stili di vita sostenibili e dei modelli sostenibili di consumo e di produzione, in un processo guidato dalle Parti che sono Paesi sviluppati, giocano un ruolo importante nel far fronte ai cambiamenti climatici,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo saranno applicate le definizioni contenute nell'Articolo 1 della Convenzione. Inoltre:

- 1. Si intende per "Convenzione" la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
- 2. Si intende per "Conferenza delle Parti" la Conferenza delle Parti della Convenzione.
- 3. Si intende per "Parte" una Parte del presente Accordo.

- 1. Il presente Accordo, nel contribuire all'applicazione della Convenzione, compreso il raggiungimento del suo obiettivo, mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà, e a tale scopo:
 - (a) Mantenere l'incremento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli pre-industriali e proseguire gli sforzi per limitare tale incremento della temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò

- ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;
- (b) Rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza a tali cambiamenti nonché uno sviluppo con basse emissioni di gas ad effetto serra, in modo tale che non sia minacciata la produzione alimentare;
- (c) Rendere i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca ad uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e con basse emissioni di gas ad effetto serra.
- 2. Il presente Accordo sarà applicato in maniera tale da riflettere l'equità e il principio di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

A titolo di contributi programmati a livello nazionale alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici, a tutte le Parti spetta intraprendere e comunicare sforzi ambiziosi ai sensi degli Articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 con l'idea di soddisfare il proposito del presente Accordo, enunciato all'Articolo 2. Gli sforzi di tutte le Parti rappresenteranno un progresso nel tempo, tenendo conto della necessità di supportare le Parti che sono Paesi in via di sviluppo affinché il presente Accordo sia applicato efficacemente.

- 1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di lungo periodo enunciato all'Articolo 2, le Parti si propongono di raggiungere il prima possibile il picco delle emissioni di gas ad effetto serra, tenendo presente che i Paesi in via di sviluppo impiegheranno più tempo a raggiungerlo, e a partire da tale momento ridurre rapidamente le emissioni di gas ad effetto serra, in conformità con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo tale da raggiungere un equilibrio tra le sorgenti di emissioni antropiche e i serbatoi di assorbimento dei gas ad effetto serra nella seconda metà del secolo in corso, sulla base dell'equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà.
- 2. Ciascuna Parte dovrà preparare, comunicare e mettere in atto i successivi contributi programmati a livello nazionale che intenderà realizzare. Le Parti adotteranno delle misure interne di mitigazione al fine di raggiungere gli obiettivi di tali contributi.
- 3. Il successivo contributo programmato a livello nazionale di ciascuna Parte rappresenterà un progresso rispetto al precedente contributo programmato a livello nazionale e corrisponderà al suo livello di ambizione più alto possibile, tenendo conto delle proprie responsabilità comuni ma differenziate e delle proprie rispettive capacità,

- alla luce delle diverse circostanze nazionali.
- 4. Le Parti che sono Paesi sviluppati dovranno continuare a guidare il processo stabilendo obiettivi di riduzione assoluta delle emissioni a livello economico. Le Parti che sono Paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare ad aumentare i propri sforzi di mitigazione, e sono incoraggiati a passare progressivamente ad obiettivi di riduzione o di limitazione delle emissioni alla luce delle diverse circostanze nazionali.
- 5. Si fornirà appoggio alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo per l'applicazione del presente Articolo, in conformità con gli Articoli 9, 10 e 11, tenendo presente che l'incremento dell'appoggio fornito alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo consentirà loro di prendere misure più ambiziose.
- 6. I Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo potranno preparare e comunicare strategie, piani e misure per uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra, che riflettano le proprie circostanze speciali.
- 7. I benefici secondari di mitigazione derivanti dalle misure di adattamento e/o i piani di diversificazione economica delle Parti potranno contribuire ai risultati di mitigazione in applicazione del presente Articolo.
- 8. Nel comunicare i propri contributi programmati a livello nazionale, tutte le Parti dovranno fornire le informazioni necessarie ai fini di chiarezza, trasparenza e comprensione, in ottemperanza alla decisione 1/CP.21 e a tutte le decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.
- 9. Ciascuna Parte dovrà comunicare un contributo programmato a livello nazionale ogni cinque anni, in conformità con la decisione 1/CP.21 e con ogni decisione pertinente della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi, e tenendo conto dei risultati del bilancio mondiale come previsto dall'Articolo 14.
- 10. La Conferenza delle Parti, in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi, dovrà considerare dei calendari comuni per i contributi programmati a livello nazionale alla sua prima sessione.
- 11. Una Parte può in qualsiasi momento modificare il proprio contributo programmato a livello nazionale al fine di aumentarne il livello di ambizione, in conformità con le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.
- 12. I contributi programmati a livello nazionale comunicati dalle Parti dovranno essere iscritti in un registro pubblico tenuto dalla segreteria.
- 13. Le Parti dovranno rispondere dei propri contributi programmati a livello nazionale. Nel conto delle emissioni di origine antropica e degli assorbimenti corrispondenti ai propri contributi programmati a livello nazionale, le Parti dovranno promuovere l'integrità

- ambientale, la trasparenza, l'accuratezza, la completezza, la confrontabilità e la coerenza, e assicurare che saranno evitati conteggi doppi, in conformità con le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.
- 14. Nel contesto dei propri contributi programmati a livello nazionale, allorquando si scelgano e si applichino misure di mitigazione rispetto alle emissioni e le rimozioni di origine antropica, le Parti dovrebbero prendere in considerazione, secondo le esigenze, metodi e indicazioni esistenti nell'ambito della Convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13 del presente Articolo.
- 15. Nell'applicare il presente Accordo, le Parti dovranno prendere in considerazione le preoccupazioni di quelle Parti le cui economie si vedano maggiormente colpite dalle ripercussioni delle misure di risposta, in particolare di quelle rappresentate da Paesi in via di sviluppo.
- 16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali di integrazione economica e i loro Stati membri, che abbiano raggiunto un accordo per agire congiuntamente ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo, dovranno notificare alla segreteria i termini del suddetto accordo, compreso il livello di emissione assegnato a ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano i propri contributi programmati a livello nazionale. La segreteria a sua volta comunicherà i termini di tale accordo alle Parti e ai firmatari della Convenzione.
- 17. Ciascuna Parte di tale accordo sarà responsabile del proprio livello di emissioni, così come indicato nell'accordo descritto al paragrafo 16 qui sopra, in conformità con i paragrafi 13 e 14 del presente Articolo e con gli Articoli 13 e 15.
- 18. Se le Parti che agiscono congiuntamente lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica che prende anch'essa parte al presente Accordo, e di concerto con essa, ciascuno Stato membro di tale organizzazione regionale di integrazione economica, a titolo individuale e congiuntamente all'organizzazione regionale di integrazione economica, sarà responsabile del proprio livello di emissioni indicato all'interno dell'accordo comunicato in ottemperanza al paragrafo 16 del presente Articolo, in conformità con i paragrafi 13 e 14 del presente Articolo e con gli Articoli 13 e 15.
- 19. Tutte le Parti dovrebbero sforzarsi di formulare e comunicare strategie a lungo raggio per uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra, tenendo presente l'Articolo 2 e prendendo in considerazione le proprie comuni ma differenziate responsabilità e rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

- 1. Le Parti dovrebbero prendere delle misure per conservare e, qualora necessario, rafforzare i serbatoi e le riserve di assorbimento di gas ad effetto serra come previsto dall'Articolo 4, paragrafo 1/d della Convenzione, comprese le foreste.
- 2. Le Parti sono incoraggiate ad adottare misure per applicare e supportare, anche tramite contributi legati ai risultati, il quadro esistente così come definito nelle indicazioni e nelle decisioni pertinenti già adottate ai sensi della Convenzione riguardanti: politiche e incentivi positivi per attività legate alla riduzione delle emissioni da deforestazione e da degradazione delle foreste, e la funzione di conservazione, gestione responsabile delle foreste e aumento delle riserve boschive di carbone nei Paesi in via di sviluppo; e politiche alternative, quali quelle che combinano la mitigazione e l'adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, riaffermando allo stesso tempo l'importanza di incentivare, ove necessario, i vantaggi non legati al carbone e derivanti dalle suddette politiche.

- 1. Le Parti riconoscono che alcune Parti potranno scegliere di cooperare volontariamente nell'applicazione dei propri contributi programmati a livello nazionale, al fine di raggiungere un maggiore livello di ambizione nelle proprie misure di mitigazione e di adattamento nonché di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale.
- 2. Le Parti, allorquando partecipino a titolo volontario a politiche cooperative che includano l'utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti al livello internazionale ai fini dei contributi programmati a livello nazionale, dovranno promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare l'integrità ambientale e la trasparenza, anche in materia di amministrazione, e dovranno applicare un sistema contabile robusto che assicuri, tra l'altro, che siano evitati conteggi doppi, in conformità con le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.
- 3. L'utilizzo dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per realizzare i contributi programmati a livello nazionale all'interno del presente Accordo dovrà essere volontario e autorizzato dalle Parti partecipanti.
- 4. Con la presente viene stabilito un meccanismo per contribuire alla mitigazione di emissioni di gas ad effetto serra e per supportare lo sviluppo sostenibile, sotto l'autorità e le indicazioni della Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi, ad utilizzo delle Parti su base volontaria. Esso sarà supervisionato da un organo designato dalla Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi, ed avrà come scopo:
 - (a) Promuovere la mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile;

- (b) Incentivare e facilitare la partecipazione nella mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso soggetti pubblici e privati autorizzati da una delle Parti;
- (c) Contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nella Parte ospitante, la quale beneficerà di attività di mitigazione che daranno luogo a delle riduzioni di emissioni che potranno essere altresì utilizzate da un'altra Parte al fine di completare il proprio contributo programmato a livello nazionale; e
- (d) Produrre una mitigazione globale delle emissioni mondiali.
- 5. Le riduzioni di emissioni generate dal meccanismo cui si riferisce il paragrafo 4 del presente Articolo non potranno essere utilizzate per dimostrare il raggiungimento del contributo programmato a livello nazionale della Parte ospitante qualora fossero utilizzate da un'altra Parte per dimostrare il raggiungimento del proprio contributo programmato a livello nazionale.
- 6. La Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi dovrà assicurare che una quota dei proventi delle attività condotte sotto il meccanismo cui si riferisce il paragrafo 4 del presente Articolo sia utilizzata per coprire le spese amministrative nonché per assistere le Parti che sono Paesi in via di sviluppo, e che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, a sostenere il costo dell'adattamento.
- 7. La Conferenza delle Parti in qualità di riunione delle Parti nell'ambito dell'Accordo di Parigi adotterà dei regolamenti, delle modalità e delle procedure per il meccanismo cui si riferisce il paragrafo 4 del presente Articolo alla sua prima sessione.
- 8. Le Parti riconoscono l'importanza di politiche non basate sul mercato che siano integrate, olistiche ed equilibrate e di cui le Parti dispongano come aiuto nell'attuazione dei propri contributi programmati a livello nazionale, nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà e in una maniera coordinata ed efficace, comprendente, tra l'altro, la mitigazione, l'adattamento, la finanza, il trasferimento tecnologico e la formazione, a seconda dei casi. Tali politiche dovranno mirare a:
 - (a) Promuovere l'ambizione relativa alla mitigazione e all'adattamento;
 - (b) Aumentare la partecipazione dei settori pubblico e privato nell'applicazione dei contributi programmati a livello nazionale; e
 - (c) Offrire delle opportunità di coordinamento tra gli strumenti e i dispositivi istituzionali pertinenti.
- 9. Con il presente viene definito un quadro per politiche di sviluppo sostenibile non basate sul mercato, al fine di promuovere le politiche non basate sul mercato come dal paragrafo 8 del presente Articolo.

- 1. Con questo articolo i Paesi stabiliscono l'obiettivo globale in fatto di adattamento, che consiste nell'incrementare la capacità adattiva, nel rafforzare la resilienza e nel ridurre la vulnerabilità al cambiamento climatico nella prospettiva di contri allo sviluppo sostenibile e assicurare una adeguata risposta di adattamento nel contesto dell'obiettivo relativo alla temperatura indicato dall'Articolo 2.
- 2. I Paesi riconoscono che l'adattamento è una sfida globale per tutti con dimensioni locali, sub- nazionali, nazionali, macroregionali e internazionali e che è una componente chiave della e contribuisce alla risposta globale di lungo periodo al cambiamento climatico per proteggere le persone, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, prendendo in considerazione i fabbisogni urgenti ed immediati di quei Paesi in via di sviluppo che sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico
- 3. Gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo in fatto di adattamento devono essere riconosciuti secondo modalità da stabilirsi nella prima COP.
- 4. I Paesi riconoscono che i fabbisogni attuali di adattamento sono significanti e che una maggiore ambizione in fatto di mitigazione ridurrebbe il bisogno di sforzi aggiuntivi di adattamento e che maggiori fabbisogni di adattamento possono implicare maggiori costi di adattamento.
- 5. I Paesi riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe seguire un approccio guidato dal Paese dove avviene l'azione, che tiene conto degli aspetti di genere, partecipativo e pienamente trasparente tenendo in considerazione i gruppi, le comunità e gli ecosistemi vulnerabili e dovrebbe essere basato su e guidato dalla migliore scienza disponibile e, ove appropriato, la conoscenza tradizionale la conoscenza dei popoli indigeni e i sistemi di conoscenza locale nella prospettiva di integrare l'adattamento nelle politiche ed azioni socio-economiche ed ambientali rilevanti, dove appropriato.
- 6. I Paesi riconoscono l'importanza del supporto per e della collaborazione internazionale su gli sforzi di adattamento e l'importanza di tenere in conto i bisogni dei Paesi in via di sviluppo, specialmente quelli che sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico.
- 7. I Paesi dovrebbero rafforzare la loro cooperazione su una azione sull'adattamento a sua volta più forte, riprendendo quanto stabilito nel Quadro di riferimento di Cancún, tra cui
 - (a) la condivisione di informazioni, buone pratiche esperienze e lezioni apprese, incluse, ove appropriate, quelle relative alla scienza, alla pianificazione, alle politiche all'attuazione di azioni di adattamento;
 - (b) il rafforzamento degli accordi istituzionali, inclusi quelli sotto la Convenzione e quelli sotto il presente Accordo, per supportare la sintesi dell'informazione e conoscenza rilevante e la fornitura di supporto tecnico e di linee guida ai Paesi;
 - (c) l'approfondimento della conoscenza scientifica sul clima, inclusa la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico ed i sistemi di allerta precoce in una maniera che aiuti i

- servizi climatici e supporti la presa di decisione.;
- (d) l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo nell'identificazione di pratiche di adattamento efficaci, i fabbisogni di adattamento, le priorità il supporto fornito e ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, e le sfide e i divari, in una maniera coerente con l'incoraggiamento delle buone pratiche;
- (e) migliorare l'efficacia e la durata nel tempo delle azioni di adattamento.
- 8. Le organizzazioni specializzate e le agenzie delle Nazioni Unite sono incoraggiate a supportare gli sforzi dei Paesi nell'implementare le azioni summenzionate condotte secondo quanto previsto al paragrafo 5.
- 9. Ogni Paese deve, ove appropriato, impegnarsi in processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione delle azioni, incluso lo sviluppo o il rafforzamento di piani, politiche e/o Contributi rilevanti, che possono includere:
 - (a) l'attuazione di azioni, iniziative e/o sforzi di adattamento;
 - (b) il processo di formulazione ed attuazione di Piani nazionali di adattamento;
 - (c) la valutazione degli impatti del cambiamento climatico e della vulnerabilità, nella prospettiva di formulare "Azioni programmate a livello nazionale" che coprono popoli, luoghi ed ecosistemi vulnerabili;
 - (d) il monitoraggio e la valutazione di (e l'apprendimento derivante da) piani, programmi ed azioni di adattamento;
 - (e) costruzione della resilienza di sistemi ecologici e socio-economici, incluso attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.
- 10. Ogni Paese dovrebbe, ove appropriato, inviare comunicazione e aggiornare periodicamente sull'adattamento, il che può includere le sue priorità, l'attuazione e i suoi fabbisogni di supporto, piani ed azioni, senza con ciò creare alcun gravame aggiuntivo per i Paesi in via di sviluppo.
- 11. La comunicazione sull'adattamento deve essere, ove appropriato, inviata e aggiornata periodicamente, come componente di o in congiunzione con altre comunicazioni o documenti, incluso un Piano nazionale di adattamento, un Contributo programmato a livello nazionale e/o una comunicazione nazionale.
- 12. Tali comunicazioni di adeguamento riguardanti il paragrafo 10 del presente articolo saranno registrate in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
- 13. Un continuo e rafforzato supporto internazionale ai Paesi in via di sviluppo deve essere fornito per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11 ai sensi dell'Articolo 9, 10 e 11 dell'Accordo
- 14. Il bilancio globale deve, tra l'altro:
 - (a) riconoscere gli sforzi di adattamento fatti dai Paesi in via di sviluppo

- (b) rafforzare l'attuazione delle azioni di adattamento prendendo in considerazioni le comunicazioni ufficiali
- (c) rivedere l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del supporto fornito per l'adattamento
- (d) rivedere il progresso complessivo fatto nel raggiungimento dello scopo globale sull'adattamento di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

- 1. I Paesi riconoscono l'importanza di evitare, minimizzare e affrontare perdite e danni climatici associati agli effetti negativi del cambiamento climatico inclusi eventi meteorologici estremi e eventi lentamente crescenti nel tempo e il ruolo dello sviluppo sostenibile nel ridurre il rischio delle perdite e dei danni climatici.
- 2. Il Meccanismo Internazionale di Varsavia per le perdite ed i danni climatici associati agli impatti del cambiamento climatico viene sottoposto all'autorità e la guida della COP e può essere sviluppato e rafforzato secondo la decisione della COP.
- 3. I Paesi dovrebbero sviluppare la concettualizzazione, l'azione e il supporto, anche attraverso il Meccanismo Internazionale di Varsavia, con una impostazione cooperativa e facilitativa del tema.
- 4. Di conseguenza aree di cooperazione e facilitazione per incrementare la concettualizzazione, l'azione ed il supporto possono includere:
 - (a) Sistemi di allerta precoce;
 - (b) Preparazione all'emergenze;
 - (c) Eventi lentamente crescenti nel tempo;
 - (d) Eventi che possono implicare danni e perdite irreversibili e permanenti;
 - (e) Valutazione complessiva e gestione del rischio;
 - (f) Strumenti assicurativi per la copertura del rischio, meccanismi di aggregazione di soggetti ed eventi a diverso grado di rischio ed altre soluzioni del mondo assicurativo;
 - (g) Perdite di natura non economica;
 - (h) Resilienza di comunità, mezzi di sussistenza ed ecosistemi.
- 5. Il Meccanismo Internazionale di Varsavia deve collaborare con enti esistenti e gruppi di esperti sotto l'Accordo nonché con enti esistenti e gruppi di esperti al di fuori dell'Accordo.

Articolo 9

1. I Paesi sviluppati devono fornire risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo sia per quanto riguarda la mitigazione che l'adattamento in continuazione dei loro obblighi esistenti derivanti dalla Convenzione.

- 2. Altri Paesi sono incoraggiati a fornire o continuare a fornire tale supporto su base volontaria.
- 3. Come parte di uno sforzo globale i Paesi sviluppati dovrebbero continuare a essere i primi a mobilitare finanza climatica da un'ampia varietà di fonti, strumenti e canali, sottolineando il ruolo dei fondi pubblici, attraverso una varietà di azioni, incluso attraverso il supporto alle strategie guidate dai Paesi e prendendo in considerazione i bisogni e le priorità dei Paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanza climatica dovrebbe rappresentare una progressione oltre gli sforzi passati.
- 4. La fornitura di risorse finanziarie su scala più ampia dovrebbe tendere a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, prendendo in conto le strategie proprie dei Paesi e le priorità e i bisogni dei Paesi in via di sviluppo, specialmente quelli che sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico ed hanno significativi limiti di capacità organizzativa quali ad esempio i Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo considerando il bisogno di risorse pubbliche e di finanziamenti a fondo perduto per l'adattamento.
- 5. I Paesi sviluppati devono comunicare ogni due anni informazioni qualitative e quantitative sui temi dei paragrafo 1 e 3 ove applicabile, incluso, quando disponibile, i livelli previsti di finanziamento pubblico ai Paesi in via di sviluppo. Altri Paesi che forniscono risorse sono incoraggiati a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.
- 6. La "rivisitazione globale" di cui all'Articolo 14 prenderà in considerazione l'informazione rilevante fornita dai Paesi sviluppati e/o da enti sotto l'Accordo sugli sforzi relativi alla finanza climatica.
 - I Paesi sviluppati devono fornire informazione trasparente e coerente sul supporto fornito e mobilitato attraverso l'intervento pubblico ai Paesi in via di sviluppo ogni due anni secondo le modalità, procedure e linee guida che verranno stabilite nella prima COP.
- 7. Gli altri Paesi sono incoraggiati a farlo.
- 8. Il Meccanismo Finanziario della Convenzione incluse le sue entità operative servirà come meccanismo finanziario dell'Accordo.
- 9. Le istituzioni che servono questo Accordo, Tutte e quindi anche quelle che si occupano di tecnologia, costruzione di competenze organizzate o danni e perdite. incluse quelle finanziarie, devono mirare a assicurare accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso semplificate procedure di approvazione e rafforzato supporto alla capacità di richiesta per i Paesi in via di sviluppo in particolare per i Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nel contesto delle loro strategie e piani climatici nazionali.

- 1. I Paesi condividono la visione di lungo periodo dell'importanza di pienamente trasformare in realtà lo sviluppo tecnologico ed il trasferimento tecnologico per incrementare la resilienza e ridurre le emissioni di gas climalteranti.
- 2. I Paesi, notando l'importanza della tecnologia per l'attuazione delle azioni di mitigazione ed adattamento previste da questo Accordo e riconoscendo gli sforzi attuali di utilizzo tecnologico e disseminazione tecnologica, devono rafforzare l'azione cooperativa sullo sviluppo tecnologico ed il trasferimento tecnologico.
- 3. Il Meccanismo Tecnologico già stabilito sotto la Convenzione deve servire questo Accordo.
- 4. Un Quadro di riferimento tecnologico è istituito con il presente articolo per fornire una guida complessiva per il lavoro del Meccanismo Tecnologico nella promozione e facilitazione un'azione rafforzata sullo sviluppo e trasferimento tecnologico al fine di supportare l'attuazione dell'Accordo perseguendo l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
- 5. Accelerare, incoraggiare e abilitare l'innovazione è cruciale per una risposta globale efficace e di lungo periodo al cambiamento climatico e per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Tale sforzo deve essere, ove appropriato, supportato. incluso dal Meccanismo Tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal Meccanismo Finanziario della Convenzione, per approcci collaborativi nella ricerca e sviluppo e per facilitare l'accesso alla tecnologia, in particolare, per gli stadi iniziali del ciclo di sviluppo della tecnologia ai Paesi in via di sviluppo.
- 6. Il supporto, incluso il supporto finanziario, deve essere fornito ai Paesi in via di sviluppo per l'attuazione di questo articolo incluso per il rafforzamento dell'azione collaborativa sullo sviluppo e il trasferimento tecnologico a diversi stadi del ciclo di vita della tecnologia nella prospettiva di raggiungere un equilibrio tra il supporto alla mitigazione ed all'adattamento. La "rivisitazione globale" prenderà in conto l'informazione disponibile sugli sforzi relativi al supporto sullo sviluppo ed il trasferimento tecnologico ai Paesi in via di sviluppo.

Articolo 11

1. La costruzione di competenze organizzate, sottoposta a questo Accordo, dovrebbe rafforzare la capacità e l'abilità dei Paesi in via di sviluppo soprattutto quelli con minore capacità come i Paesi meno sviluppati e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico come i piccoli Paesi insulari in via di sviluppo di agire efficacemente sul cambiamento climatico, incluso tra l'altro azioni di mitigazione e di adattamento e dovrebbe facilitare lo sviluppo, la disseminazione e il trasferimento tecnologico l'accesso alla finanza climatica aspetti rilevanti di educazione,

- formazione e consapevolezza pubblica e la comunicazione trasparente, tempestiva ed accurata
- 2. La costruzione di competenze organizzate dovrebbe essere guidata al Paese dove avviene, basata su e sensibile ai fabbisogni nazionali e rafforzare l'autonomia nazionale dei Paesi sui temi trattati in particolare per i Paesi in via di sviluppo sia a livello nazionale che subnazionale e locale. La costruzione delle competenze organizzate dovrebbe essere guidata dalle lezioni apprese, incluse quelle derivanti da attività di costruzione di competenze sotto la Convenzione e dovrebbe essere un efficace processo iterativo che sia partecipativo e trasversale e attento alle differenze di genere.
- 3. Tutti i Paesi dovrebbero collaborare per rafforzare la capacità dei Paesi in via di sviluppo ad implementare l'Accordo. I Paesi sviluppati dovrebbero rafforzare il supporto alle azioni di costruzione delle competenze organizzate nei Paesi in via di sviluppo.
- 4. Tutti i Paesi che rafforzano la capacità dei Paesi in via di sviluppo ad implementare l'Accordo, incluso attraverso approcci multilaterali, bilaterali e regionali devono comunicare regolarmente queste attività o misure di costruzione delle competenze organizzate. I Paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare regolarmente il progresso fatto nell'implementare i piani, le politiche, le azioni o le misure di costruzione delle competenze organizzate per l'attuazione dell'Accordo.
- 5. Le attività di costruzione delle competenze organizzate devono essere rafforzate attraverso appropriati accordi istituzionali per supportare l'attuazione dell'Accordo, inclusi appropriati accordi istituzionali stabiliti sotto la Convenzione che servono questo Accordo. La prima sessione di COP considererà ed adotterà una decisione relativa agli accordi istituzionali iniziali sul tema.

1. I Paesi collaboreranno nell'intraprendere misure, ove appropriato, per rafforzare l'educazione sul tema dei cambiamenti climatici, la formazione, la consapevolezza pubblica, la partecipazione pubblica e l'accesso pubblico alle informazioni, riconoscendo l'importanza di questi passi per il rafforzamento delle azioni dell'Accordo.

- 1. Per costruire fiducia reciproca e certezza e per promuovere l'effettiva attuazione con questo articolo si stabilisce un rafforzato Quadro di riferimento per la trasparenza di azioni e di supporto che tiene conto delle differenti capacità dei Paesi attraverso un'intrinseca flessibilità e costruisce sull'esperienza collettiva.
- 2. Il Quadro di riferimento per la trasparenza deve fornire flessibilità nell'attuazione delle regole di questo articolo a quei Paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno alla luce

- delle loro capacità. Le modalità, procedure e linee guida cui si riferisce il paragrafo 13 sono soggette a tale flessibilità.
- 3. Il Quadro di riferimento per la trasparenza deve essere costruito sui e rafforzare gli accordi sulla trasparenza già stabiliti sotto la Convenzione riconoscendo le speciali circostanze dei Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo ed essere implementato in una maniera facilitativa non-intrusiva non-punitiva rispettosa della sovranità nazionale ed evitare di porre un eccessivo gravame sui Paesi.
- 4. Gli accordi sulla trasparenza già stabiliti sotto la Convenzione, incluse le Comunicazioni nazionali, i rapporti biennali e i rapporti di aggiornamento biennali, le valutazioni e revisioni internazionali e le consultazioni ed analisi internazionali devono essere parte dell'esperienza su cui si costruisce lo sviluppo delle modalità, procedure e linee guida come stabilito nel paragrafo 13 di questo articolo.
- 5. Lo scopo del Quadro di riferimento per la trasparenza delle azioni è di fornire una chiara comprensione delle azioni sul cambiamento climatico alla luce dell'obiettivo della Convenzione come definito nell'Articolo 2, inclusa la chiarezza e il monitoraggio del progresso verso il raggiungimento dei Contributi programmati a livello nazionale di cui all'Articolo 4, delle azioni di adattamento delle Parti di cui all'Articolo 7, tra cui buone pratiche, priorità, fabbisogni e divari, utili come informazioni per il "bilancio globale" di cui all'articolo 14.
- 6. Lo scopo del Quadro di riferimento per la trasparenza del supporto è di fornire chiarezza sul supporto fornito e ricevuto da parte di singoli Paesi rilevanti nel contesto delle azioni climatiche di cui agli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura possibile, per fornire un quadro completo del supporto finanziario aggregato fornito per contribuire al "bilancio globale" di cui all'articolo 14.
- 7. Ogni Paese deve regolarmente fornire le seguenti informazioni:
 - a. un rapporto dell'inventario nazionale delle emissioni antropiche in base alle fonti e ai serbatoi di assorbimento dei gas a effetto serra, preparati usando le buone pratiche metodologiche accettate dall'IPCC e condivise dalla COP dell'Accordo.
 - b. informazioni necessarie per monitorare il progresso nell'attuazione e il raggiungimento del suo Contributo promesso.
- 8. Ogni Paese dovrebbe anche fornire informazioni relative agli impatti e all'adattamento ove appropriato.
- 9. I Paesi sviluppati devono, e gli altri Paesi che forniscono supporto dovrebbero, fornire informazioni relative al supporto finanziario, di trasferimento tecnologico e sulla costruzione di competenze organizzate fornito ai Paesi in via di sviluppo.
- 10. I Paesi in via di sviluppo dovrebbero fornire informazioni sul fabbisogno e sul

- ricevimento di supporto in fatto di finanza, trasferimento tecnologico e costruzione di competenze organizzate.
- 11. L'informazione inviata da ciascun Paese indicata nei paragrafo 7 e 9 deve essere sottoposta a revisione tecnica degli esperti come da Decisione di COP. Per quei Paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno alla luce delle loro capacità il processo di revisione deve includere assistenza all'identificazione dei fabbisogni di capacità. In aggiunta, ogni Paese dovrà partecipare alla considerazione facilitativa multilaterale del progresso relativo alle azioni finanziate e al supporto finanziario fornito / ricevuto e relativo all'attuazione e raggiungimento degli obiettivi previsti dal suo Contributo promesso programmato a livello nazionale.
- 12. La revisione tecnica degli esperti prevista dal presente paragrafo deve consistere nel considerare il supporto fornito dal Paese, ove rilevante, la sua attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del suo Contributo promesso. La revisione deve anche identificare aree di miglioramento per il Paese ed includere una revisione della coerenza delle informazioni con le modalità, procedure e linee guida cui si riferisce il successivo paragrafo 13. La revisione deve prestare particolare attenzione alle capacità e circostanze nazionali dei Paesi in via di sviluppo nell'ambito trattato.
- 13. La prima COP, costruendo sull'esperienza degli accordi relativi alla trasparenza già stabiliti sotto la Convezione ed elaborando sulle indicazioni contenute nel presente articolo adotterà modalità, procedure e linee guida comuni, ove appropriato, per la trasparenza dell'azione e del supporto.
- 14. Supporto deve essere fornito ai Paesi in via di sviluppo per l'attuazione di questo articolo.
- 15. Supporto su base continuativa deve inoltre essere fornito ai Paesi in via di sviluppo per la costruzione della capacità organizzata relativa alla trasparenza.

- 1. La COP deve periodicamente fare il punto sull'attuazione dell'Accordo per valutare il progresso collettivo verso il raggiungimento del suo scopo Indicato all'Articolo 2 e dei suoi obiettivi di lungo periodo (riferendosi a ciò con l'espressione "bilancio globale"). Lo farà in un modo complessivo e facilitativo, sui temi della mitigazione, dell'adattamento e dei mezzi di attuazione e supporto alla luce dell'equità e della migliore scienza disponibile.
- 2. La COP farà il suo primo "bilancio globale" nel 2023 ed ogni cinque anni a partire dalla prima a meno che non venga deciso altrimenti dalla COP.
- 3. Il risultato del "bilancio globale" deve essere il contesto nel quale i Paesi aggiornano e rendono più ambiziose, in una maniera determinata a livello nazionale, le loro azioni e

supporto in Accordo alle rispettive norme dell'Accordo e pure rafforzare la cooperazione internazionale in fatto di azione per il clima.

Articolo 15

- 1. Col presente articolo viene istituito un meccanismo per facilitare l'attuazione delle e promuovere la conformità alle norme dell'Accordo.
- 2. Tale meccanismo deve essere costituito da un comitato che dev'essere basato su esperti e di natura facilitativa e funzionare in una maniera che sia trasparente, non pregiudizialmente negativa e non punitiva. Il comitato deve prestare particolare attenzione alle capacità e circostanze nazionali dei Paesi nell'ambito considerato.
- 3. Il comitato deve operare seguendo le modalità e procedure adottate dalla COP alla sua prima sessione e riportare ogni anno alla COP.

- 1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come incontro delle Parti dell'Accordo.
- 2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti dell'Accordo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori di qualsiasi sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti dell'Accordo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti dell'Accordo le decisioni relative all'Accordo verranno adottate esclusivamente dalle Parti dell'Accordo
- 3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti dell'Accordo, ogni membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte dell'Accordo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti dell'Accordo e tra esse.
- 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti dell'Accordo esaminerà regolarmente l'attuazione dell'Accordo e, all'interno del suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dall'Accordo e:
 - a. Istituirà Organi sussidiari ritenuti necessari per l'attuazione dell'Accordo
 - b. Eserciterà le altre funzioni che possano essere richieste per tale attuazione.
- 5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Accordo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti dell'Accordo non decida diversamente per consenso.

- 6. Il Segretariato convocherà la prima COP in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione in programma dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti dell'Accordo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti della Convenzione, a meno che la Conferenza delle Parti con funzione di incontro delle Parti dell'Accordo non decida diversamente.
- 7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti dell'Accordo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti con funzione di incontro delle Parti dell'Accordo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
- 8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti con funzione di incontro delle Parti dell'Accordo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Accordo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti con funzione di incontro delle Parti dell'Accordo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5 di questo Articolo.

- 1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato dell'Accordo.
- 2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis all'Accordo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi dell'Accordo dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti dell'Accordo.

Articolo 18

1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo

Sussidiario di Attuazione dell'Accordo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Accordo. Le sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione dell'Accordo coincideranno con quelle dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.

- 2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti dell'Accordo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari dell'Accordo le decisioni ai sensi dell'Accordo saranno adottate esclusivamente dalle Parti che siano Parti dell'Accordo.
- 3. Quando gli Organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per l'Accordo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte dell'Accordo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti dell'Accordo e tra di esse.

Articolo 19

- 1. Organi sussidiari o altri accordi istituzionali stabiliti da o ai sensi della Convenzione, tranne quelli stabiliti dall'Accordo, serviranno ai sensi dell'Accordo se così stabilito dalla COP dell'Accordo, che ne specificherà le funzioni.
- 2. La COP può fornire ulteriore guida a tali organi sussidiari o accordi istituzionali.

- 1. L'Accordo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. Da quel momento in poi sarà disponibile per l'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
- 2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte dell'Accordo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti dell'Accordo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma dell'Accordo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Accordo.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Accordo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.

Articolo 21

- 1. L'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, le cui emissioni totali di gas climalteranti rappresentano almeno il 55% delle emissioni stimate totali abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione.
- 2. Solo per lo scopo limitato del paragrafo. 1, per emissioni stimate totali si intende la più recente quantità comunicata ufficialmente prima della COP21 di Parigi.
- 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi l'Accordo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate, l'Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione.
- 4. Per quanto concerne il fine del paragrafo 1, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.

Articolo 22

1. Sull'adozione degli emendamenti le prescrizioni dell'Articolo 15 della Convenzione si applicheranno all'Accordo mutatis mutandis.

- 1. Sull'adozione di allegati e dei relativi emendamenti le prescrizioni dell'Articolo 16 della Convenzione si applicheranno all'Accordo mutatis mutandis.
- 2. Gli allegati dell'Accordo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento all'Accordo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

1. Sulla risoluzione delle controversie le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis all'Accordo.

Articolo 25

- 1. Ogni Paese disporrà di un voto, ad eccezione di quanto stabilito al successivo paragrafo 2.
- 2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti dell'Accordo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.

Articolo 26

1. Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario dell'Accordo.

Articolo 27

1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Accordo.

Articolo 28

- 1. Trascorsi tre anni dalla data in cui l'Accordo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Accordo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
- 2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
- 3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Accordo.

Articolo 29

1. L'originale dell'Accordo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

REDATTO a Parigi il giorno dodici dicembre duemilaquindici.

IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato l'Accordo.			